

Assicurazione RAMI ELEMENTARI MULTIRISCHI DELL'ATTIVITÀ



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo Multirischi dell'attività
(DIP Aggiuntivo GLOBALE IMPRESA)

Impresa: **HDI Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **GLOBALE IMPRESA**

Documento aggiornato il 1° luglio 2020
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Sezione INCENDIO

Premessa	<i>L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato che: a) il fabbricato o la porzione di fabbricato contenente le cose assicurate è costruito per almeno 9/10 con strutture portanti verticali e con pareti esterne e coperture in materiali incombustibili e con strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili;</i>
-----------------	---

	b) nell'azienda non sono presenti quantitativi superiori a 1 Kg di esplosivi; 500 Kg di merci speciali ovunque riposte e di 700 Kg di infiammabili in deposito e/o destinati alle lavorazioni ed alle manutenzioni, oltre a quelli posti nei serbatoi completamente interrati, nei serbatoi dei veicoli, nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in fabbricati separati da muro o spazio vuoto; c) l'attività dell'impresa sia quella dichiarata in polizza.
Oggetto dell'assicurazione – Garanzia base	<u>HDI indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali subiti dalle cose assicurate direttamente causati da:</u> a) incendio; b) azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma ed esclusi i fenomeni elettrici conseguenti; c) esplosione e scoppio anche se causati da sostanze ed ordigni esplosivi purché non conseguenti ad atti di vandalismo, terrorismo o sabotaggio e purché gli esplosivi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, l'Assicurato non ne conosca l'esistenza; d) implosione; e) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose assicurate, <i>purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini ed il guasto non sia stato determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione</i>; oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti non assicurati. <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 10% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa previa applicazione della franchigia di € 250,00 per sinistro</i>; f) scoppi esterni causati da esplosioni e/o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi; g) urto di veicoli stradali e di natanti non appartenenti all'Assicurato e/o suoi addetti, né al suo servizio. <i>Questa garanzia è prestata con franchigia di € 100,00 per sinistro</i>; h) onda sonora; i) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti; j) caduta di ascensori, montacarichi e simili o antenne radio-televisive, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti. ➤ <i>Per la "garanzia base" la liquidazione del danno avverrà con i seguenti limiti:</i> <u>per Enti particolari:</u> <i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto;</i> <u>per Cose particolari:</u> <i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per sinistro;</i> <u>per Valori:</u> <i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro.</i> <u>HDI indennizza altresì:</u> k) le spese di demolizione, sgombero e trasporto necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64. <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 10% dell'importo dell'indennizzo liquidato per danni che abbiano interessato il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</i>; l) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l'incendio, o gli altri eventi garantiti, o limitarne le conseguenze, dai mezzi utilizzati per ordine: • dell'Autorità, • dell'Assicurato, o nel suo interesse, purché tali mezzi non siano stati utilizzati inconsideratamente; m) i guasti cagionati dai ladri ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato. <i>Questa garanzia è prestata nel limite di € 1.500,00 per sinistro e, se è operante la Sezione Furto, la garanzia si intende ad integrazione di quella ivi prestata</i>; <u>inoltre, se conseguenti agli eventi garantiti, sono assicurate:</u> n) le spese di rifacimento di documenti personali o contabili. <i>Questa garanzia è prestata nel limite di € 1.500,00 per sinistro</i>; o) le spese di rimozione, trasporto e ricollocamento altrove del contenuto assicurato nei locali indicati in polizza quando il sinistro abbia reso inagibili detti locali e per consentire il ripristino degli stessi; p) i danni alle attrezzature, l'arredamento e le merci poste in ubicazione diversa da quella indicata in polizza ma nell'ambito del territorio nazionale, in occasione di fiere, mostre ed esposizioni a cui l'Assicurato partecipa. <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 20% della somma assicurata per il "contenuto"</i>; q) la perdita del combustibile impiegato per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento in conseguenza di un rischio assicurato o di un guasto accidentale agli impianti stessi. <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 1% della somma assicurata per le "merci" con il limite di € 3.000,00 per sinistro.</i>

	<u>L'assicurazione comprende i danni, sempreché gli stessi siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, che le cose assicurate o altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, subiscono per effetto di:</u> r) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; s) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; t) colaggio o fuoriuscita di fluidi. <i>La somma massima assicurabile in autonomia di Agenzia per il Fabbricato è di € 1.500.000,00 (elevata a € 4.000.000 per gli Alberghi), per il Contenuto di € 1.000.000,00.</i>
Garanzie complementari	La copertura assicurativa della Sezione INCENDIO è completata dalle seguenti garanzie, denominate "Garanzie complementari", che sono sempre valide ed operanti. <u>Merci, macchinario, attrezzatura all'aperto</u> HDI indennizza i danni subiti dalle merci, macchinario ed attrezzatura posti all'aperto nell'ambito dello stabilimento, anche se caricati su mezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico. <i>La garanzia non è operante in occasione di danni provocati da eventi atmosferici (sono invece compresi i danni ai serbatoi esterni) ed è prestata fino al limite del 30% della somma assicurata per il "Contenuto".</i> <u>Merci e macchinario presso terzi</u> HDI indennizza i danni subiti dalle merci o dal macchinario di proprietà dell'Assicurato quando gli stessi si trovino presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. <i>La garanzia è prestata fino al limite del 10% della somma assicurata per il "Contenuto".</i> <u>Merci, macchinario, attrezzatura trasportata</u> HDI indennizza i danni causati da incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, subiti dalle merci, macchinario ed attrezzatura trasportate inerenti l'attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell'Assicurato e guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi nell'ambito del Territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito, <i>ma comunque nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 22.</i> <i>La garanzia è prestata fino al limite del 5% della somma assicurata per il "Contenuto" e con il massimo di € 15.000,00 per singolo sinistro.</i> <u>Denaro, valori in cassette di sicurezza o caveau</u> HDI indennizza la perdita o la distruzione di denaro o valori quando conseguente ad un rischio assicurato nella Sezione Incendio, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno siti nel Territorio italiano. <i>La garanzia è prestata fino al limite del 10% della somma assicurata per le "Merci" con il massimo di € 50.000,00.</i> <u>Onorari a periti</u> HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri ed architetti nominati per definire l'entità del danno subito. <i>La garanzia è prestata fino al limite del 5% della somma assicurata per il "Fabbricato" ed il "Contenuto" con il massimo di € 5.000,00 per singolo sinistro.</i> <u>Spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione</u> HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, le spese di riprogettazione del fabbricato e i costi ed oneri, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro. <i>L'importo delle parcelle non deve eccedere quello previsto dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo; sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.</i> <i>La garanzia è prestata fino al limite del 5% della somma assicurata per il "Fabbricato" ed il "Contenuto" con il massimo di € 5.000,00 per singolo sinistro.</i> <u>Tolleranza merci diverse</u> HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di esercizio assicurata. <i>La garanzia è prestata fino al limite del 10% della somma assicurata per le "Merci" con il massimo di € 15.000,00.</i> <u>Colpa grave</u> A deroga dell'art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato. <u>Cambio del domicilio - Trasloco degli enti assicurati</u> Nel caso in cui l'attività venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova attività sia sita nel Territorio italiano.

	<u>Buona fede</u> Con questa garanzia HDI non terrà di conto dell'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, convenendo che ciò non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni <i>sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.</i> <i>HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</i> <u>Assicurazione per conto di chi spetta</u> L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta. <i>In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.</i> <u>Rinuncia al diritto di surrogazione</u> HDI rinuncia, <i>salvo il caso di dolo</i>, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, <i>purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.</i> <u>Merci al prezzo di vendita</u> Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, <i>purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese. L'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.</i> <u>Reversibilità (compensazione tra partite assicurate)</u> Quando "Fabbricato" e/o "Contenuto" sono assicurati a "Valore intero", se al momento del sinistro dalle stime effettuate risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio della partita insufficientemente assicurata ed in proporzione all'insufficienza rilevata. Questa garanzia permette di non veder applicata la "regola proporzionale" descritta nel DIP o di vederne ridotti gli effetti <i>ma non vale per le "merci assicurate nella forma di aumento periodico".</i> <i>Segnaliamo inoltre che la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.</i> <u>Universalità</u> Si precisa che la polizza assicura l'insieme di tutti i beni per lo svolgimento l'attività dichiarata, fatta eccezione per l'area e quindi, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato <i>se non espressamente escluso.</i> <i>Qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà considerato "Attrezzatura".</i> <u>Locali non intercomunicanti</u> L'assicurazione Incendio è estesa al "Contenuto" posto in altri locali con caratteristiche costruttive conformi a quanto previsto alla "Premessa" e situati nello stesso recinto od in magazzini serventi in via accessoria all'attività dichiarata e posti a meno di 100 metri dal fabbricato nel quale l'attività stessa è esercitata.
Estensioni di garanzia	<i>Le "Estensioni di garanzia" sono "pacchetti di garanzie" che completano ulteriormente la copertura assicurativa della Sezione Incendio.</i> <i>Queste garanzie sono sempre valide ed operanti se non vengono escluse specificandolo espressamente in polizza con il richiamo in validità delle "Condizioni particolari" così come precisato nel riquadro successivo "Opzioni con riduzione del premio".</i> <i>L'estensione "Eventi speciali" è composta dalle garanzie: "eventi socio-politici", "eventi atmosferici", "danni da grandine", "sovraccarico di neve sui tetti"; l'estensione "Acqua e liquidi" si compone delle garanzie: "danni da acqua condotta- ricerca e riparazione del guasto", "trabocchi, rigurgiti, occlusioni", "gelo" "impianti automatici di estinzione", "dispersione liquidi".</i> Eventi speciali HDI si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dal "Fabbricato" e/o "Contenuto" assicurati causati da: <u>a) Eventi socio – politici</u> 1) Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. 2) Persone (dipendenti e non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. <i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i>

- di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento;
- imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità od in occasione di serrata;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- di imbrattamento;
- di cui al precedente punto 2) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

e, in caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro e fino al limite del 70% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

b) Eventi atmosferici

1) Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine.

2) Bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana all'interno del fabbricato assicurato.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

➤ causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- valanghe, cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

➤ subiti da:

- insegne, antenne, cavi aerei, camini, ciminiera, serramenti in genere, tende ed installazioni esterne in genere, salvo serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- recinzioni, cancelli, alberi, cespugli e coltivazioni in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tensiostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

e, in caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione della franchigia di € 250,00 per sinistro e fino al limite del 70% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

c) Danni da grandine

Grandine ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari nonché ai manufatti in materia plastica e/o fibrocemento, quando assicurato il Fabbricato.

Per questa garanzia, in caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione della franchigia di € 250,00 per sinistro e fino al limite del 3% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

d) Sovraccarico di neve sui tetti

Sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che provochi crollo totale o parziale del fabbricato, compresi i danni da bagnamento che si verificassero al suo interno.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali, nonché a quanto in essi contenuto;
- causati da valanghe o slavine;
- causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- subiti dai fabbricati in costruzione od in corso di ristrutturazione (a meno che quest'ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro), nonché a quanto in essi contenuto;
- subiti dai capannoni pressostatici, tensiostatici e dal loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve, fermo restando l'esclusione per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi nelle costruzioni o alle eventuali disposizioni locali.

e, in caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro e fino al limite del 40% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

Acqua e liquidi

a) Danni da acqua condotta – Ricerca e riparazione del guasto

HDI si obbliga a indennizzare i danni materiali subiti dalle cose assicurate direttamente causati da spargimento di acqua, anche piovana, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento installati nei fabbricati dove si svolge l'attività dichiarata in polizza, o comunque posti al servizio dei fabbricati stessi.

HDI rimborsa altresì le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

- derivanti da umidità, stillicidio, gelo;
- derivanti da traboccamenti o rigurgito di fogne;
- derivanti da occlusione di grondaie o pluviali;
- derivanti da agenti atmosferici in genere comprese infiltrazioni di acqua piovana;
- provocati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da corrosione od usura, difetto o carenza di manutenzione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.

e, in caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro e fino al limite del 15% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto con il massimo di €. 50.000,00 per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di questa garanzia, nonché per le successive ai prossimi punti b) o c) ed anche in caso di sinistro risarcibile ai sensi della garanzia RCT, se prestata, HDI rimborsa altresì le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

Per le spese di "ricerca e riparazione", la liquidazione del danno avverrà con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro e fino al limite del 15% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto con il massimo di €. 3.500,00 per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

Si precisa infine che in caso di sinistro che riguardasse entrambe le garanzie, fermi i limiti di indennizzo sopra precisati, verrà applicata un'unica franchigia di €.250,00.

b) Trabocchi, rigurgiti, occlusioni

La garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di traboccamento, intasamento, occlusione, rigurgito di condutture, grondaie, serbatoi, fognature ed in genere di ogni impianto o tubazione per il trasporto di acqua di pertinenza del fabbricato e poste all'interno del perimetro aziendale.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica non di pertinenza del fabbricato;
- a cose riposte in interrati e/o seminterrati ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- verificatisi a seguito di accumulo, raccolta e deflusso dell'acqua piovana per cause diverse da quelle sopra descritte.

e, in caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione della franchigia di € 100,00 per sinistro e fino al limite del 5% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto con il massimo di €. 15.000,00 per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

c) Gelo

La garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o condutture in genere di pertinenza del fabbricato assicurato.

Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni causati da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubazioni interrate, nonché i danni provocati a locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione della franchigia di € 100,00 per sinistro e fino al limite del 5% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto con il massimo di €. 5.000,00 per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.

d) Impianti automatici di estinzione

HDI indennizza i danni alle cose assicurate conseguenti a fuoriuscita di acqua da impianti automatici fissi di estinzione, per causa accidentale a seguito di rottura degli impianti stessi e delle relative alimentazioni.

	<i>Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell'impianto o dei locali protetti dallo stesso e le spese sostenute per la ricerca del guasto e della rottura e per la sua riparazione.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e fino al limite del 30% della somma assicurata per le merci con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</i> <u>e) Dispersione liquidi</u> HDI indennizza i danni di dispersione del liquido contenuto in contenitori fissi, serbatoi e silos, causata dalla rottura accidentale dei predetti contenitori. <i>Sono esclusi i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, la dispersione da contenitori di capacità inferiore a litri 300 e le spese sostenute per la ricerca del guasto e della rottura e per la sua riparazione.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e fino al limite del 30% della somma assicurata per le merci con il massimo di € 26.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</i>
Condizioni speciali	<i>Per specifiche attività assicurate e precisamente per: Alberghi, Commercio ambulante, Attività di solo deposito, Attività in Centro Commerciale, le coperture assicurative sopra esposte sono comprensive anche di specifiche esclusive integrazioni denominate "Condizioni speciali".</i> <u>Alberghi</u> Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un Albergo l'assicurazione Incendio comprende: • le cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi denaro e valori in genere) portate dai clienti consegnate e non consegnate; • denaro e valori in genere consegnati in custodia all'albergatore; • i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo dell'albergo. <i>Resta escluso il bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.</i> Se l'assicurazione è contratta nella forma a "Valore Intero", le cose portate dai clienti non saranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della "regola proporzionale". <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà:</i> • per le "cose di uso personale portate e non consegnate" con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto, nel limite del 30% della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo; • per "denaro, preziosi, gioielli e valori consegnati in custodia" con il limite di € 20.000,00 per singolo cliente, nel limite del 30% della somma assicurata per il "Contenuto"; • per i "veicoli dei clienti custoditi" con il limite di € 25.000,00 per singola autovettura. <u>Commercio Ambulante</u> Preso atto che l'Assicurato esercita l'attività di "commercio ambulante autorizzato", le garanzie per le cose assicurate si intendono operanti: • a bordo dell'automezzo col quale viene svolta l'attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa; • nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante (<i>in questo caso sono esclusi i danni da "eventi atmosferici"</i>); • all'interno dei locali, posti in un fabbricato avente caratteristiche costruttive conformi a quanto indicato in Premessa, costituenti il "deposito fisso" di tale attività. <u>Attività di solo deposito</u> Quando il Cliente intende assicurare un solo deposito di merci, <i>non devono essere effettuate operazioni aventi per scopo la trasformazione o la lavorazione della materia.</i> Resta pertanto convenuto che ai fini dell'operatività della garanzia sono ammesse esclusivamente le seguenti operazioni: • la misurazione, la pesatura, il sollevamento, il trasporto, il confezionamento e l'imballaggio delle merci, senza fabbricazione degli imballaggi; • la cernita, la calibratura e la pulitura delle merci purché effettuate manualmente o con macchine non azionate da motore; • la manutenzione e/o riparazione di arredamento, attrezzature e macchinari; • la conservazione, il trattamento, la disinfezione, la disinfestazione delle merci. <u>Attività in un Centro Commerciale</u> Preso atto che i locali in cui si svolge l'attività appartengono ad un Centro Commerciale e che tali locali comunicano esclusivamente con l'interno del Centro stesso, in caso di chiusura temporanea, <i>di durata</i>

	superiore a due giorni, del negozio "leader" del Centro dovuta ad eventi previsti nella Sezione Incendio che abbiano causato danni materiali al negozio "leader" stesso, verrà erogata all'Assicurato un'indennità giornaliera a titolo di risarcimento per la diminuzione della frequenza della clientela all'interno del Centro Commerciale. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà nel limite di:</i> • € 100,00 per esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 100 mq, • € 130,00 per esercizi commerciali aventi superficie di vendita compresa tra i 101 ed i 200 mq; • € 180,00 per esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 200 mq. <i>L'indennità viene corrisposta per ogni giorno lavorativo e fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo</i> <i>L'indennità non verrà corrisposta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del negozio "leader".</i>
SEZIONE FURTO	
Oggetto dell'assicurazione – "Garanzia base"	HDI indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti al "Contenuto" derivati da: a) furto commesso con scasso di mezzi di protezione e chiusura con le caratteristiche costruttive previste ai "Mezzi di chiusura"; b) furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti, tetti o soffitti di locali aventi le caratteristiche costruttive previste alle "Caratteristiche costruttive del fabbricato"; c) furto commesso con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una via diversa da quella ordinaria che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiosi; d) furto commesso con uso di chiavi false (<i>non equivale ad uso di chiavi false l'uso, anche se fraudolento, di chiavi vere</i>); e) furto con chiavi vere che siano state sottratte fraudolentemente. <i>Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dell'avvenuta sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno successivo e sempreché tale denuncia sia stata effettuata entro 24 ore dalla sottrazione.</i> L'assicurazione si intende estesa, <i>fino al limite di € 1.000,00 per sinistro</i>, alle spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché per l'intervento di emergenza per consentire l'accesso al fabbricato; f) furto commesso con uso di grimaldelli o arnesi simili; g) furto con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali del fabbricato all'insaputa dell'Assicurato e/o di altri addetti e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi; h) furto commesso attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; i) furto commesso durante i periodi di chiusura diurna o serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; j) rapina od estorsione commessa nei locali del fabbricato anche quando le persone alle quali viene usata violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; k) furto commesso con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate; l) furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'esercizio, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia ad HDI. <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto ferma l'applicazione, nell'ambito di tale limite, di quanto sotto previsto per i "valori".</i> ➤ <i>Per la "garanzia base" la liquidazione del danno avverrà con i seguenti limiti:</i> <u>per Enti particolari:</u> <i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto;</i> <u>per Cose particolari:</u> <i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto;</i> <u>per Valori:</u> <i>limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro. Tale limite di indennizzo s'intende elevato sino al 25% della somma assicurata con il massimo di € 7.000,00 nel caso in cui detti beni siano custoditi in cassaforte. Limitatamente alla "Rapina" la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10%.</i> HDI indennizza altresì i danni materiali e diretti al "Contenuto" derivati da: m) furto mediante l'utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi. <i>La garanzia è prestata con applicazione dello scoperto del 20% per sinistro;</i> n) furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato. <i>La garanzia è prestata con applicazione dello scoperto del 25% per sinistro.</i> L'assicurazione comprende: o) i danni causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto; p) i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati, <i>nel limite di € 2.500,00 per sinistro;</i>

	q) i danni causati alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o rapina consumati o tentati, <i>nel limite del 30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e di € 25.000,00 anno assicurativo</i>; r) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, registri e documenti relativi all'attività, sottratti all'Assicurato o suoi addetti in caso di furto/rapina/scippo indennizzabili a termini di polizza, <i>nel limite di € 2.500,00 per sinistro</i>. <u>Franchigia del 10% per attività classificata in classe "A"</u> Segnaliamo che quando l'attività assicurata è classificata in classe tariffaria "A" (<i>tale classificazione</i>, che prende atto di attività con "merci" aventi maggiori probabilità di rischio furto – ad esempio sono in classe "A" "abbigliamento", "telefonia", "audio/fono/visivi", argenterie, ecc... -, <i>viene indicata nella Scheda di polizza di seguito alla descrizione del rischio assicurato</i>), in caso di sinistro la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia del 10% sulla somma assicurata. <i>A titolo di esempio, pertanto, per una somma assicurata di € 10.000,00 rimarranno a carico dell'Assicurato € 1.000,00 così come per una somma assicurata di € 30.000,00 saranno a carico del Cliente/Assicurato € 3.000,00.</i> <u>Cumulo di scoperti</u> Segnaliamo inoltre che in caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 35%. <i>In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 1910 del codice civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.</i> <i>Il limite di somma assicurabile in autonomia di Agenzia dipende dalla classe tariffaria a cui sono assegnate le "merci" dell'attività esercitata ed è fissata, nella forma "a primo rischio assoluto" in € 50.000,00 per merci di cat. A e B ed in € 70.000,00 per merci di cat. C e D.</i>
Condizioni complementari	<i>La copertura assicurativa della Sezione FURTO è completata dalle seguenti garanzie, denominate "Condizioni complementari", che sono sempre valide ed operanti.</i> <u>Cambio del domicilio - Trasloco del contenuto assicurato</u> Nel caso in cui l'attività venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel Territorio italiano e che abbia analoghe caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. <u>Assicurazione per conto di chi spetta</u> L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell'interesse di chi spetta. <i>In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.</i> <i>L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.</i> <u>Buona fede</u> L'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni <i>sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.</i> <i>HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.</i> <u>Rinuncia al diritto di surrogazione</u> HDI rinuncia, <i>salvo il caso di dolo</i>, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, <i>purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.</i> <u>Forma dell'assicurazione</u> A seconda della scelta del Contraente che viene espressamente indicata in polizza la copertura assicurativa può essere prestata nella forma a "Valore intero" o a "Primo rischio assoluto". <u>Merci in vetrinette esterne</u> HDI indennizza il furto di merci contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati, oppure in bacheche a vetro solidamente fissate all'esterno degli stessi purché trovantisi nelle immediate vicinanze, nonché quelle

	contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. <i>La garanzia è prestata fino al limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 1.000,00 per sinistro.</i> <u><i>Merci trasportate</i></u> HDI indennizza il furto e la rapina di merci trasportate inerenti l'attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell'Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o da collaboratori durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi <i>tra le ore 6 e le ore 22</i> nel Territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito <i>purché completamente chiuso e non telonato ed abbia le portiere bloccate.</i> <i>La garanzia è prestata nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro previa applicazione dello scoperto del 20% con minimo di € 150,00 per sinistro.</i> <u><i>Esposizioni, fiere e mostre</i></u> HDI indennizza il furto e la rapina del "Contenuto" durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel Territorio italiano, a cui l'Assicurato partecipa, <i>purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto alle "Caratteristiche costruttive del fabbricato" ed ai "Mezzi di chiusura".</i> <i>La garanzia è prestata nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00.</i> <u><i>Tolleranza merci diverse</i></u> HDI risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Furto, i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di esercizio assicurata <i>nei limiti sotto indicati.</i> Per tali merci nei suddetti limiti, si intende non operante quanto disposto all'"Aggravamento del rischio". <i>La garanzia è prestata nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00.</i> <u><i>Merci al prezzo di vendita</i></u> Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, <i>purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese,</i> l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, <i>dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.</i> <i>Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.</i> <i>L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.</i> <i>La garanzia è prestata nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00.</i> <u><i>Merci presso terzi</i></u> HDI indennizza il furto del "Contenuto" temporaneamente affidato a terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, <i>purché i beni siano riposti in locali ubicati nel Territorio italiano aventi caratteristiche conformi a quanto previsto alle "Caratteristiche costruttive del fabbricato" ed ai "Mezzi di chiusura".</i> <i>La garanzia è prestata nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 5.000,00.</i>
Condizioni speciali	<i>Per specifiche attività assicurate e precisamente per: Alberghi, Commercio ambulante, Attività di solo deposito, Attività in Centro Commerciale, le coperture assicurative sopra esposte sono comprensive anche di specifiche esclusive integrazioni denominate "Condizioni speciali".</i> <u><i>Alberghi</i></u> Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un Albergo, ad integrazione di quanto previsto nel Glossario alla voce "Contenuto", l'assicurazione Furto comprende: • le cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, <i>esclusi denaro e valori in genere</i>) portate dai clienti consegnate e non consegnate; • denaro e valori in genere portati dai clienti esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia a all'albergatore e purché questi siano custoditi in cassaforte; • i veicoli a motore dei clienti <i>escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempreché gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà:</i> • per le "cose di uso personale portate e non consegnate" <i>limite del 10% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto. Per ogni sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;</i> • per "denaro, preziosi, gioielli e valori consegnati in custodia" <i>nel limite del 20% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di € 20.000,00 per singolo cliente;</i> • per i "veicoli dei clienti custoditi" <i>limite del 30% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di € 25.000,00 per singola autovettura. Per ogni sinistro verrà applicato lo scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.</i>

	Se l'assicurazione è contratta nella forma a "Valore Intero", le cose portate dai clienti non saranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della "regola proporzionale". <u>Alberghi aperti tutto l'anno</u> Quando l'Assicurato esercita tutto l'anno, l'assicurazione Furto è operante anche se non sono attivati i mezzi di protezione e chiusura dei locali, <i>purché nell'esercizio vi sia la costante presenza dell'Assicurato o degli addetti da lui incaricati della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate</i> e si intende abrogata la condizione "sospensione per locali disabitati". <u>Alberghi stagionali</u> Quando l'Assicurato esercita "attività stagionale", durante il periodo di apertura, l'assicurazione Furto è operante anche se non sono attivati i mezzi di protezione e chiusura dei locali, <i>purché nell'esercizio vi sia la costante presenza dell'Assicurato o degli addetti da lui incaricati della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate</i>. Con riferimento alla condizione "sospensione per locali disabitati" e a deroga della stessa, la garanzia vale anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio per tutte le cose assicurate <i>ad eccezione delle cose dei clienti in genere, dei valori, gioielli e preziosi, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di apertura dell'esercizio sempreché i mezzi di protezione e chiusura dei locali siano stati attivati</i>. <u>Estensione di garanzia per tutti gli alberghi assicurati</u> Limitatamente al periodo di apertura dell'albergo assicurato, l'assicurazione comprende: sedie, tavolini, sdraio, ombrelloni e simili anche posti all'aperto <i>purché posti all'interno dell'area recintata del l'esercizio alberghiero o negli spazi adiacenti al fabbricato</i>.
	<u>Commercio ambulante</u> Preso atto che l'Assicurato esercita l'attività di "commercio ambulante autorizzato", le garanzie per le cose assicurate si intendono operanti: • a bordo dell'automezzo col quale viene svolta l'attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa sito nel Territorio italiano, guidato dall'Assicurato o dai suoi dipendenti e/o da collaboratori, <i>tra le ore 6 e le ore 22</i>. <i>La copertura assicurativa è operante solo a seguito di furto totale del veicolo, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito a condizione che esso, durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista, sia regolarmente chiuso a chiave e con i cristalli completamente rialzati e che lo stesso veicolo non sia telonato.</i> La garanzia è estesa anche al furto in seguito ad infortunio od improvviso malore del conducente, <i>purché avvenuto nel corso del trasporto e delle relative soste tra la sede di lavoro e l'abitazione dell'Assicurato o viceversa</i>; • nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante; • all'interno dei locali, posti in un fabbricato <i>purché sia ubicato nel "territorio italiano" e con caratteristiche conformi a quanto previsto alle "Caratteristiche costruttive del fabbricato" ed ai "Mezzi di chiusura"</i>. <u>Attività di solo deposito</u> Con questa condizione HDI prende atto che locali contenenti le cose assicurate sono adibiti esclusivamente a deposito delle merci relative all'attività dichiarata e risultante in polizza.
	<u>Attività in un Centro Commerciale</u> Preso atto che i locali in cui si svolge l'attività appartengono ad un Centro Commerciale e che tali locali comunicano esclusivamente con l'interno del Centro stesso, in caso di chiusura temporanea, <i>di durata superiore a due giorni, del negozio "leader" del Centro dovuta ad eventi previsti nella Sezione Furto che abbiano causato danni materiali al negozio "leader" stesso</i>, verrà erogata all'Assicurato un'indennità giornaliera a titolo di risarcimento per la diminuzione della frequenza della clientela all'interno del Centro Commerciale. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà nel limite di:</i> • € 100,00 per esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 100 mq, • € 130,00 per esercizi commerciali aventi superficie di vendita compresa tra i 101 ed i 200 mq; • € 180,00 per esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 200 mq. <i>L'indennità viene corrisposta per ogni giorno lavorativo e fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo</i> <i>L'indennità non verrà corrisposta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del negozio "leader".</i>
SEZIONE CRISTALLI	
Oggetto dell'assicurazione	HDI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, alle condizioni e fino alla concorrenza delle somme convenute, dei danni materiali e diretti subiti per la rottura di:

	a) lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, policarbonato e/o antisfondamento non in vetro, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate in posizioni verticali o orizzontali su porte, finestre, vetrine, banchi, mensole e simili poste nel fabbricato ove è ubicata l'attività; b) insegne interne ed esterne poste nel raggio di 25 metri dal fabbricato ove è ubicata l'attività; c) targhe ed iscrizioni professionali stabilmente installate sul fabbricato ove è ubicata l'attività. <i>L'assicurazione è operante quando la rottura è dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi.</i> L'assicurazione comprende altresì: d) le spese relative alla posa in opera; e) il rimborso dei danni: • verificatisi in occasione di furto o di tentativo di furto; • causati dalla percossa della grandine, da trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste; • verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, insurrezioni, scioperi, serrate e tumulti popolari; • al contenuto del fabbricato conseguenti alla rottura dei vetri, dei cristalli o degli specchi assicurati. <i>I "danni alle lastre" sono indennizzati nel limite di € 2.000,00 per singola lastra con franchigia di € 100,00; i "danni al contenuto" sono indennizzati nel limite del 20% della somma assicurata e fino ad € 500,00 per singolo sinistro.</i> <i>In autonomia di Agenzia è assicurabile la massima somma di € 25.000,00.</i> L'assicurazione CRISTALLI è prestata a "Primo rischio assoluto" ed HDI rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.
SEZIONE ELETTRONICA	
Oggetto dell'assicurazione - (Garanzia base)	HDI si obbliga, alle condizioni e nei limiti convenuti, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dalle apparecchiature od impianti elettronici in conseguenza di un evento accidentale non espressamente escluso. L'assicurazione comprende quindi, fra gli altri, i danni derivanti da: ❖ incendio, bruciature, fumo; ❖ fulmine, esplosione, scoppio; ❖ corto circuito, variazioni di corrente, sovratensione; ❖ acqua e liquidi in genere, inondazioni, alluvioni, allagamenti; ❖ trombe d'aria, tempeste, pioggia, gelo, neve, grandine; ❖ furto, rapina; ❖ imperizia, negligenza, errata manovra; ❖ mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo. <i>L'assicurazione è operante per le apparecchiature ed impianti collaudati e pronti all'uso, e sono assicurabili esclusivamente le seguenti apparecchiature od impianti elettronici:</i> ➤ macchine per ufficio (personal computers, macchine per scrivere e per calcolare, telex, telefax, fotocopiatrici, ciclostili); ➤ altre macchine ed impianti (bilance elettroniche, registratori di cassa, quietanzatrici, impianti telefonici, citofonici e di allarme di controllo e simili, segreterie telefoniche, rilevatori di incendio); ➤ componenti elettronici di macchine operatrici. <i>In caso di sinistro la liquidazione del danno verrà effettuata previa applicazione dello scoperto del 5% con il minimo di € 100,00 per sinistro; per i "componenti elettronici di macchine operatrici" lo scoperto è elevato al 10% con il minimo elevato ad € 250,00.</i> <i>In autonomia di Agenzia è assicurabile una somma fino ad € 200.000,00 per "apparecchiature elettroniche" e di € 100.000,00 per "componenti elettronici di macchine operatrici".</i>
Condizioni complementari	La copertura assicurativa della Sezione ELETTRONICA è completata dalle seguenti condizioni, denominate "Condizioni complementari", che sono sempre valide ed operanti. <u><i>Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica</i></u> Sono esclusi dalle garanzie prestate i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) rientranti nelle prestazioni normalmente comprese nel contratto di assistenza tecnica e cioè: a) controlli di funzionalità; b) manutenzione preventiva; c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; d) aggiornamento tecnologico dell'impianto;

	e) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. <i>I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.</i>
	<u>Conservazione delle cose assicurate</u> <i>Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche indicazioni del Costruttore.</i>
	<u>Danni da furto</u> HDI si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni causati da furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: - mediante scasso o rottura delle porte, delle finestre, delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti; - mediante apertura delle serrature di dette porte o finestre con chiavi false, grimaldelli o simili arnesi; <i>non è parificato alle chiavi false l'uso di chiavi vere fraudolentemente usate;</i> - per via diversa da quella destinata al transito ordinario, <i>purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o con l'agilità personale;</i> - in modo clandestino, <i>purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta mentre i locali erano chiusi.</i> ❖ <i>Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse la polizza prevede particolari difese interne, HDI sarà obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dalla lettera a).</i> <i>Deve comunque intendersi escluso il furto commesso con dolo o colpa grave:</i> <i>da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o lo calano con questi comunicanti;</i> <i>da dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato o da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;</i> <i>da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.</i> ❖ <i>Quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi, l'assicurazione sarà sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.</i> <i>La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.</i> <i>Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.</i> <i>Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.</i> <i>Se detti mezzi di chiusura non esistono, o non corrispondono ai requisiti sopraindicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidato a termini di polizza, con il minimo di franchigia, qualora attivato, previsto in polizza.</i>
	<u>Fenomeni elettrici di origine esterna</u> I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto messo a terra siano a norma di legge e che altresì: - tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra; - le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro: - le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separati; - le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione; - le interruzioni dell'alimentazione elettrica con gruppi di continuità;

	• <i>i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.</i> Limitatamente alle apparecchiature di ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computers, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione indicati ai punti precedenti della lettera b) i dispositivi realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transistori) causati da sovratensioni. <i>Per questa Condizione complementare, in caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 25% se il fenomeno elettrico di origine esterna colpisce le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui alla lett. b); detto scoperto è elevato al 50% quando non esistono le condizioni previste alla lett. a) o non siano attivati i sistemi di protezione indicati alla lettera b).</i>
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)	
Oggetto dell'assicurazione e Persone considerate terzi	<u>Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)</u> HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata e delle annesse attività complementari e/o sussidiarie. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. <u>Rivalsa I.N.P.S.</u> L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. <u>Persone considerate terzi</u> Limitatamente alle lesioni corporali sono considerati terzi: - i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (<i>escluse le malattie professionali</i>) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio; - i titolari ed i dipendenti di aziende che possano trovarsi nell'ambito dell'esercizio per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, <i>sempreché ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione</i>; - i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporti, fornitori e clienti, che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico e complementari all'attività dichiarata; - i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda per ragione del loro incarico; - i subappaltatori ed i loro dipendenti, per gli infortuni subiti in occasione dell'esecuzione di lavori per conto dell'Assicurato, <i>purché tali lavori non siano superiori al 30% del fatturato annuo dell'azienda assicurata.</i> <i>In autonomia di Agenzia è assicurabile un massimale fino ad € 1.000.000,00.</i>
Garanzie complementari	La copertura assicurativa della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE è completata dalle seguenti garanzie, denominate "Garanzie complementari", che sono sempre valide ed operanti. <u>Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e relativi impianti fissi, ovunque ubicati nel Territorio italiano, nei quali si svolge l'attività dichiarata anche in via accessoria, in buono stato di manutenzione e conservazione. Ad integrazione della definizione di fabbricato si intendono compresi: gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le tende in genere, nonché strade private e parcheggi facenti parte dell'azienda. Inoltre sono compresi i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati svolti in economia dall'Assicurato. <i>La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua salvo che gli stessi siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali o rigurgiti di fogna</i> <i>Per questa garanzia, i "danni derivanti da spargimento d'acqua" sono assicurati fino al limite di € 100.000,00 e con franchigia di € 250,00 per sinistro.</i> <u>Consegna, prelievo e rifornimento merci</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni conseguenti ad operazioni di consegna a domicilio delle cose vendute, di prelievo e rifornimento merci e ad operazioni di carico e scarico con esclusione dei danni alle cose formanti oggetto di tali operazioni.

Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, limitatamente a lavori eseguiti presso terzi, per danni materiali e diretti:

- a cose di proprietà di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ai locali nei quali si esegue l'attività;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimosse.

Questa garanzia è prestata nel limite del 10% del massimale assicurato e con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

Smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi, compreso l'acquirente, entro un anno dalla consegna e comunque entro il periodo di validità della polizza, dalle cose somministrate o vendute, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti.

Per i generi alimentari di produzione propria (purché somministrati o venduti nei locali facenti parte dell'azienda e/o esercizio commerciale assicurato), l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose smerciate, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Committenza veicoli a motore

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, nella sua qualità di committente, per danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione, ai sensi dell'art. 2049 codice civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), ovvero da lui presi o dati in locazione.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con lo stesso conducente nei rapporti di cui alle "Persone non considerate terzi" e la garanzia è operante esclusivamente per i sinistri verificatisi nell'ambito del Territorio italiano.

Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono esclusi i danni derivanti da mancato utilizzo ed alle cose formanti oggetto di tali operazioni.

Questa garanzia è prestata franchigia di € 250,00 per mezzo danneggiato.

Danni a veicoli di dipendenti o di terzi – spazi adibiti a rimessa o parcheggio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a veicoli a motore di dipendenti o di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati.

Sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Questa garanzia è prestata franchigia di € 250,00 per mezzo danneggiato.

Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà o manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, striscioni.

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi sulle quali gli stessi sono installati.

Questa garanzia è prestata nel limite di € 26.000,00 per anno assicurativo e con scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro.

Macchinari e impianti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla detenzione e impiego di macchinari ed impianti, compresi i carrelli elevatori, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od altrui, concessi in locazione o comodato purché usati per conto proprio e per l'attività dichiarata.

Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate nonché quelli conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.

Cani da guardia

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti da possesso di cani da guardia, con esclusione di cani appartenenti alle razze pericolose e/o cani generati tramite incroci delle stesse.

Questa garanzia è prestata con franchigia € 150,00 per sinistro.

	<u>Esposizioni, fiere, mostre e mercati</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands, <i>con esclusione dei danni alle cose dell'Assicurato</i>. <i>Questa garanzia è prestata con franchigia € 250,00 per sinistro.</i> <u>Servizi di ristoro (mensa, bar, spaccio)</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'esercizio di mensa, bar, spaccio aziendali e/o uso di macchine distributrici di cibi e bevande. <u>Visite e presentazioni</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi avvenuti in occasione di visite all'azienda, presentazione e dimostrazione dei prodotti di vendita. <u>Corsi di formazione</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi avvenuti in conseguenza di erogazione di corsi di formazione e stage. <u>Organizzazione di attività ricreative e gite aziendali</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi avvenuti in conseguenza dell'organizzazione di attività ricreative, sportive e gite aziendali, <i>con esclusione di quanto riconducibile all'attività di "tour - operator"</i>. <u>Servizio antincendio</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi avvenuti in conseguenza del servizio antincendio interno o dell'intervento diretto degli addetti per tale scopo, <i>con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale ad interventi per la circoscrizione dell'incendio</i>. <u>Biciclette, ciclofurgoni non a motore e mezzi di trasporto a mano</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'impiego da parte dell'Assicurato stesso o dei propri dipendenti di biciclette, ciclofurgoni non a motore e mezzi di trasporto a mano in dotazione ed al servizio dell'attività assicurata sia all'interno delle aree occupate dall'attività, sia all'esterno della stessa. <u>Vigilanza</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dal servizio di vigilanza dell'attività assicurata svolto con guardiani anche armati. <u>Pronto soccorso, servizi sanitari</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'esercizio, all'interno dell'attività assicurata, di servizi sanitari, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008. <u>Danni a cose di terzi in consegna o custodia</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, <i>con esclusione di quelle costituenti oggetto o strumento dei lavori relativi all'attività dell'Assicurato stesso descritta in polizza</i>. <i>La garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e natanti e quanto in essi custodito ed è prestata nel limite di € 2.500,00 per anno assicurativo e con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.</i> <u>Cessione di lavori in subappalto</u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (<i>intese per tali le persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione, nei casi previsti dalla legge, e che Questi abbia comunicato agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza</i>) mentre eseguono i lavori per l'Assicurato. <i>La garanzia è prestata a condizione che la parte dei lavori ceduti in subappalto non superi il 30% del fatturato annuo dell'attività esercitata.</i> <i>HDI, in caso di sinistro, ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.</i> <u>Danni da inquinamento accidentale</u> L'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell'azienda assicurata. Se alla Sezione INCENDIO è operante la Garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi", la presente garanzia opera anche
--	---

	a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture provocate da eventi assicurati alla predetta Sezione INCENDIO. <i>Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze. L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro.</i> <i>Questa garanzia è prestata nel limite del 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno e con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.</i> <u><i>Persone non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori</i></u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato qualora questi si avvalga di soggetti i quali, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente ai lavori oggetto dell'assicurazione. La garanzia è operante per i danni subiti e per quelli cagionati a terzi dalle suddette persone. <i>La garanzia non è operante qualora l'Assicurato non sia in regola con le norme vigenti in materia di lavoro.</i> <u><i>Lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o studi professionali</i></u> L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o di studi professionali che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collaudi, sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata. <u><i>Responsabilità civile personale dei dipendenti</i></u> L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti a libro paga, per danni involontariamente cagionati a terzi, <i>escluso l'Assicurato</i>, in occasione dello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'Assicurato, <i>limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.</i>
Condizioni speciali	<i>Per specifiche attività assicurate e precisamente per: Farmacie, Commercio ambulante, Attività di solo deposito, Ditta individuale e Alberghi, le coperture assicurative sopra esposte sono comprensive anche di specifiche esclusive integrazioni denominate "Condizioni speciali".</i> <u>Farmacie – smercio di preparati farmaceutici</u> L'assicurazione comprende i danni cagionati, <i>entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione</i>, dai prodotti farmaceutici somministrati o venduti. Per i prodotti galenici ed omeopatici di produzione propria, somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, le garanzie sono operative anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. <i>Questa garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.</i> <i>Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.</i> <u>Commercio ambulante</u> L'Assicurato dichiara di esercitare l'attività di commercio ambulante autorizzato e di assicurare con il presente contratto tale attività. Preso atto di tale dichiarazione, le garanzie si intendono estese alla proprietà e/o conduzione di attrezzature utilizzate per la vendita di merci all'aperto, nei mercati e fiere, compresi i teloni, gli ombrelloni e i banchi. È compreso in garanzia il trasferimento da e verso i mercati; <i>sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli di qualsiasi genere.</i> <i>Questa condizione è prestata con franchigia di € 250,00 per danni a cose.</i> <u>Attività di solo deposito</u> L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono adibiti esclusivamente a deposito delle merci relative all'attività dichiarata in polizza. <u><i>N.B.: l'attività di "solo deposito" comporta una riduzione del premio di tariffa come previsto al successivo riquadro "Opzioni con riduzione del premio".</i></u> <u>Ditta individuale</u> L'Assicurato – Titolare della Ditta individuale assicurata - dichiara che l'attività è svolta esclusivamente da lui stesso, senza avvalersi dell'aiuto/collaborazione di altre persone.

	<u>N.B.: l'attività di "ditta individuale intesa come n. addetti =1" comporta una riduzione del premio di tariffa come previsto al successivo riquadro "Opzioni con riduzione del premio".</u>
	Alberghi aperti tutto l'anno – alberghi stagionali L'Assicurato dichiara che l'attività di albergo è esercitata tutto l'anno oppure stagionalmente come indicato in polizza. <u>N.B.: l'attività di "albergo stagionale" comporta una riduzione del premio di tariffa come previsto al successivo riquadro "Opzioni con riduzione del premio".</u>
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Oggetto dell'assicurazione	Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, HDI, alle condizioni e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione; - le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG; - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con HDI o ARAG; - le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale); - le spese di giustizia; - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D. L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.
Garanzia operante	<i>A scelta del Cliente/Assicurato la copertura assicurativa può essere prestata per la "Difesa Penale" o la "Difesa Standard". La scelta della copertura viene poi riportata nella Scheda di polizza.</i> <i>Per la copertura denominata "Pacchetto di sicurezza" segnaliamo che la garanzia è sempre operante nel caso di attivazione della "Difesa Penale", deve invece essere richiamata e resa operante nel caso che il Cliente/Assicurato abbia scelto le prestazioni della "Difesa Standard"</i> <u>Difesa Penale</u> Le garanzie sono prestate per: - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - quanto previsto dal Pacchetto Sicurezza, come da condizione riportata di seguito alla "Difesa Standard"; - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, <i>purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo</i> (art. 530 comma 1, codice procedura penale); <i>sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.</i> Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, HDI e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga alle "Esclusioni" lett. b) ed f). <i>Il massimale standard assicurato è di €11.000,00. A scelta del Cliente/Assicurato può essere elevato ad €20.000,00 o €30.000,00.</i> <u>Difesa Standard</u> Le garanzie sono prestate per: - sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; - sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro. <i>Questa prestazione vale esclusivamente per il Cliente/Assicurato;</i> - sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. <i>Questa prestazione vale esclusivamente per il Cliente/Assicurato;</i> - sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00. <i>Questa prestazione vale esclusivamente per il Cliente/Assicurato;</i> - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante

	anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; f) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, <i>purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo</i> (art. 530 comma 1, codice di procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, HDI e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga alle "Esclusioni" lett. b) ed f); g) gli arbitrati per la decisione di controversie previste dalla presente condizione. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato; h) il Servizio Consulenza Telefonica ARAGTEL. Le prestazioni di cui ai punti b), c) e d) della presente condizione valgono per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi del l'Unione Europea, San Marino, Città Stato del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
	<u>Pacchetto Sicurezza</u> <u>Insorgenza del caso assicurativo per il Pacchetto Sicurezza</u> Ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del caso assicurativo si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. <i>La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto.</i> La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati entro 24 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nelle successive condizioni "Salute e sicurezza sul posto di lavoro", "Sicurezza e igiene alimentare" e "Tutela della privacy", o dalle loro dimissioni da l'Impresa assicurata, <i>fermi restando i limiti di cui al comma 2 dell'Art. 2952 del codice civile.</i> <u>Condizione aggiuntiva "E" - Salute e Sicurezza sul posto di lavoro – D.Lgs. 81/2008</u> Le garanzie previste all'"Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 81/2008 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di: • Responsabile dei lavori; • Coordinatore per la progettazione; • Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; • Legali Rappresentanti; • Dirigenti; • Preposti; • Medici Competenti; • Responsabili dei Servizi di Prevenzione; • Lavoratori Dipendenti. Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per: a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale); c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00. HDI e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad HDI e/o ARAG, il provvedimento in originale <i>entro cinque giorni dalla data di notifica dello stesso.</i> Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente. <u>Condizione aggiuntiva "F" - Sicurezza e igiene alimentare - D.Lgs. 193/07</u> Le garanzie previste all'"Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 193/07 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto

	dipendente dell'Azienda. Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/07 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, per: - sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; - sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale); - proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie. HDI e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad HDI e/o ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. <u>Condizione aggiuntiva "G" - Tutela della Privacy - D.Lgs. 196/2003</u> Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente in relazione al D.Lgs. n. 196/2003 a tutela dei diritti del: • Titolare del trattamento, purché Contraente; • Responsabile/i del trattamento, purché dipendente/i del Contraente. <i>Le garanzie vengono prestate a condizione che i soggetti obbligati per legge abbiano provveduto alla notificazione all'autorità Garante.</i> Le garanzie previste all'"Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta. Le garanzie valgono per: - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, <i>purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo</i> (art. 530 comma 1, codice di procedura penale). <i>Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale</i>, HDI e/o ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente prestazione opera in deroga alle "Esclusioni" lett. f); - sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nel D.Lgs. del 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. <i>Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell' art. 1917 del codice civile, gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile.</i>
Condizioni complementari	<i>Sono sempre valide ed operanti le seguenti Condizioni complementari.</i> <u>Validità delle garanzie</u> La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano avvenuti: • durante il periodo di efficacia della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extra contrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative per violazioni che siano avvenute durante il periodo di efficacia della polizza; • <i>trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza</i>, in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati ad HDI o ad ARAG, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. <u>Massimale</u> Le garanzie previste dalla polizza vengono prestate fino al massimale indicato in polizza per sinistro, senza limite per anno assicurativo. <u>Variatione numero Assicurati</u> <i>Il Contraente è obbligato a comunicare tempestivamente – anche a mezzo fax – all'Agenzia cui è assegnata la polizza, le eventuali variazioni numeriche degli Assicurati.</i> <i>A tale scopo, entro 15 giorni dal ricevimento della notizia di variazione numero assicurati, l'Agenzia provvederà a sostituire tempestivamente il contratto, laddove tale variazione comporti il superamento della fascia tariffaria di competenza.</i> <i>Il premio dell'assicurazione è determinato in base al numero degli addetti o dei posti letto (quando si assicura un albergo) dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione della polizza.</i> <i>Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, HDI rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 del codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo.</i> <i>Nel caso in cui la discordanza risultasse superiore e provocasse il superamento della fascia tariffaria di competenza, sarà applicata la "regola proporzionale" prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.</i> <u>Insorgenza del caso assicurativo</u>

	Per insorgenza del caso assicurativo si intende: • <i>per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi</i> il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; • <i>per tutte le restanti ipotesi</i> il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: a) <i>durante il periodo di validità della polizza</i>, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; b) <i>trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza</i>, per le controversie contrattuali e in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso, <i>fermi restando i limiti di cui al comma 2 dell'art. 2952 del codice civile</i>. Per i Consumatori la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano denunciati nei modi e nei tempi previsti al riquadro <i>"Cosa fare in caso di sinistro"</i>. <i>La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.</i> Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: • vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. <i>In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero degli Assicurati e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.</i> <u>Soggetti assicurati</u> Le garanzie previste all'"Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza. Le garanzie sono estese inoltre all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, <i>purché siano espressamente indicati in polizza e sia corrisposto il relativo premio</i>. Si intendono soggetti assicurati: • <i>per le Società di persone</i>: i soci, i dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori a progetto della Società per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza; • <i>per le Società di capitale</i>: il legale rappresentante, i dipendenti iscritti Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori a progetto della Contraente ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori; • <i>per le Ditte individuali e le Imprese familiari</i>: il titolare, i dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e i familiari del titolare che collaborano nell'attività. <u>Fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza</u> Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono <i>con la liberazione di HDI da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto</i>. <i>Il Contraente che non dia comunicazione ad HDI dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza rimane obbligato al pagamento del premio.</i> I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, <i>entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione</i> non dichiara ad HDI, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. <i>Spettano, in tal caso, ad HDI i premi relativi al periodo dell'assicurazione.</i> <u>Servizio Consulenza Telefonica - ARAGTEL</u> Nell'ambito di tutte le materie previste nella polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica denominato ARAGTEL al numero verde 800.508.008. "ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato dal lunedì al giovedì ore 8,30 - 13 e 14 - 17, il venerdì ore 8,30 - 13 per ottenere: • una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
--	--

	• informazioni su leggi, decreti e normative vigenti; • informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella polizza; • informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
SEZIONE INCENDIO	
Segnaliamo che in caso di applicazione di più sconti tariffari, la massima percentuale di riduzione tariffaria consentita è pari al 50%.	
Condizione Particolare: A) “Garanzia limitata per il fabbricato” – CP3	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, l'assicurazione per il fabbricato si intende limitata alle sole garanzie: “incendio”, “azione del fulmine”, “esplosione, implosione o scoppio” e “eventi socio-politici”. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà applicata una particolare tariffa che prevede una riduzione del tasso del Fabbricato da un minimo del 30% per le attività più esposte al rischio Incendio fino ad un massimo del 50% per quelle meno pericolose.</i> <i>Trattandosi di limitazione di garanzie, non sarà possibile applicare le riduzioni di cui alle successive Condizioni CP4 e CP5 in quanto relative a garanzie non operanti.</i>
Condizione Particolare: “Esclusione degli eventi speciali” – CP4	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, l'estensione di garanzia: “Eventi speciali” non è operante <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio relativo all'assicurazione del Fabbricato e del Contenuto del 15% in caso di assicurazione a “valore intero” e del 25% in caso di assicurazione a “primo fuoco”.</i>
Condizione Particolare: “Esclusione di acqua e liquidi” – CP5	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, l'estensione di garanzia: “Acqua e liquidi” non è operante <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio relativo all'assicurazione del Fabbricato e del Contenuto del 10% in caso di assicurazione a “valore intero” e del 20% in caso di assicurazione a “primo fuoco”.</i>
Condizione Particolare: “Franchigia di € 500,00” – CP6	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Incendio del 10%</i>
Condizione Particolare: “Franchigia di € 2.500,00” – CP7	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 2.500,00. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Incendio del 30%</i>
Attività in Centro Commerciale	

	Preso atto che l'attività è esercitata in un Centro Commerciale, in considerazione della maggior sorveglianza esercitata sia da addetti alle varie attività presenti nel Centro che dai clienti delle stesse e dei più ampi orari di apertura, HDI provvede automaticamente a ridurre la tariffa. <i>Gestendo la propria attività in un Centro Commerciale il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Incendio del 15%</i>
Condizione Particolare: "Esercizio di recente apertura" – CP2	Preso atto che il Cliente/Assicurato è titolare di una attività aperta da non oltre due anni rispetto alla data di decorrenza della polizza, HDI, per favorirne l'avviamento, provvede automaticamente a scontare il primo premio annuo della Sezione. La condizione vale anche in caso di: - concentrazione di più esercizi; - subingresso; - trasferimento di sede; - variazione del settore merceologico; <i>a condizione che l'Assicurato non abbia con HDI polizze relative all'assicurazione di tali esercizi/attività.</i> <i>Questa condizione particolare non vale in caso di commercio ambulante.</i> <i>Per "attività di recente apertura" il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Incendio della prima annualità del 30%.</i> <u>N.B.: ovviamente, in caso di tacito rinnovo della polizza, per le successive annualità il premio verrà adeguato a quello tariffario.</u>
SEZIONE FURTO	
<i>Segnaliamo che in caso di applicazione di più sconti tariffari, la massima percentuale di riduzione tariffaria consentita è pari al 50%.</i>	
Condizione Particolare: "Mezzi di chiusura speciali" – CP8	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, HDI prende atto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: • serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza manovrabili esclusivamente dall'interno; • inferiate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq. <i>In caso di sinistro, qualora venga accertata l'esistenza di mezzi di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, HDI corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.</i> <i>Sono comunque esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.</i> <i>Per questa Condizione Particolare il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 20%</i>
Condizione Particolare: "Impianto di allarme generico" – CP9	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, HDI prende atto che i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto automatico di allarme e che il Cliente/Assicurato si impegna a mantenere in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. <i>Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - HDI corrisponderà il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</i> <i>Per questa Condizione Particolare il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 10%</i>
Condizione Particolare: "Impianto di allarme I.M.Q." –	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, HDI prende atto che il Cliente/Assicurato: a) i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;

CP10	b) si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone; c) ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria; d) farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile. <i>Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - HDI corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</i> <i>Per questa Condizione Particolare il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 25%</i>
Condizione Particolare: "Franchigia di €.500,00" – CP11	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 10%</i>
Condizione Particolare: "Franchigia di €2.500,00" – CP12	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 2.500,00. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 30%</i>
Attività in Centro Commerciale	Preso atto che l'attività è esercitata in un Centro Commerciale, in considerazione della maggior sorveglianza esercitata sia da addetti alle varie attività presenti nel Centro che dai clienti delle stesse e dei più ampi orari di apertura, HDI provvede automaticamente a ridurre la tariffa. <i>Gestendo la propria attività in un Centro Commerciale il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto del 15%</i>
Condizione Particolare: "Esercizio di recente apertura" – CP2	Preso atto che il Cliente/Assicurato è titolare di una attività aperta da non oltre due anni rispetto alla data di decorrenza della polizza, HDI, per favorirne l'avviamento, provvede automaticamente a scontare il primo premio annuo della Sezione. La condizione vale anche in caso di: - concentrazione di più esercizi; - subingresso; - trasferimento di sede; - variazione del settore merceologico; <i>a condizione che l'Assicurato non abbia con HDI polizze relative all'assicurazione di tali esercizi/attività.</i> <i>Questa condizione particolare non vale in caso di commercio ambulante.</i> <i>Per "attività di recente apertura" il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Furto della prima annualità del 30%.</i> <u>N.B.: ovviamente, in caso di tacito rinnovo della polizza, per le successive annualità il premio verrà adeguato a quello tariffario.</u>
SEZIONE CRISTALLI	

	<i>Non sono previste opzioni</i>
SEZIONE ELETTRONICA	
Condizione Particolare: "Franchigia di € 500,00" – CP14	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Elettronica del 10%</i>
Condizione Particolare: "Franchigia di € 2.500,00" – CP15	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 2.500,00. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Elettronica del 30%</i>
Condizione Particolare: "Esercizio di recente apertura" – CP2	Preso atto che il Cliente/Assicurato è titolare di una attività aperta da non oltre due anni rispetto alla data di decorrenza della polizza, HDI, per favorirne l'avviamento, provvede automaticamente a scontare il primo premio annuo della Sezione. La condizione vale anche in caso di: - concentrazione di più esercizi; - subingresso; - trasferimento di sede; - variazione del settore merceologico; <i>a condizione che l'Assicurato non abbia con HDI polizze relative all'assicurazione di tali esercizi/attività.</i> <i>Questa condizione particolare non vale in caso di commercio ambulante.</i> <i>Per "attività di recente apertura" il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio Elettronica della prima annualità del 30%.</i> <u>N.B.: ovviamente, in caso di tacito rinnovo della polizza, per le successive annualità il premio verrà adeguato a quello tariffario.</u>
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Condizione Particolare: "Franchigia di € 500,00" – CP16	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, <i>limitatamente ai danni a cose</i>, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 500,00. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio RCT del 15%</i>
Condizione Particolare: "Franchigia di € 2.500,00" – CP17	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, <i>limitatamente ai danni a cose</i>, tutte le garanzie operanti, sono prestate con una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro indennizzabile e pertanto per le garanzie che prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare inferiore all'importo sopraindicato o che non ne prevedano affatto, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione della franchigia suddetta. La stessa franchigia non verrà però ulteriormente dedotta nel caso in cui le garanzie attivate prevedano scoperti e/o franchigie di ammontare superiore ad € 2.500,00.

	<i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio RCT del 30%</i>
Condizione Particolare: "Franchigia di € 5.000,00 per R.C.O. "danno biologico" - CP19"	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare la garanzia "danno biologico" di cui alla lett. b) della garanzia "Responsabilità Civile verso i dipendenti" è prestata con una franchigia di € 5.000,00 per ogni sinistro indennizzabile. <i>Per questa limitazione di garanzia il Cliente/Assicurato si vedrà scontato il premio RCO del 30%</i>
SEZIONE TUTELA LEGALE	
	<i>Non sono previste opzioni</i>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO

Garanzia aggiuntiva "Fenomeni elettrici"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", prestata a "Primo rischio assoluto", HDI si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo determinati a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi. <i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i> • di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento; • da carenza di manutenzione; • causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici o da manomissioni; • verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; • dei quali devono rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; • alle lampade elettriche ed alle insegne luminose. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di € 8,00 per ogni €. 1.000,00 assicurati. La massima somma assicurabile è di € 20.000,00.</i>
Garanzia aggiuntiva "Danni indiretti"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", HDI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da interruzione dell'esercizio da questi <i>effettivamente subiti e documentati</i>, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio che abbia colpito le cose assicurate. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà nel limite del 15% dell'importo dell'indennizzo liquidato per danni che abbiano interessato il fabbricato ed il contenuto.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 15% del premio del Fabbricato e del Contenuto.</i> <i>Questa Garanzia aggiuntiva non è operante qualora fosse attivata la Garanzia aggiuntiva "Diaria giornaliera".</i>
Garanzia aggiuntiva "Diaria giornaliera"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", HDI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata, dei danni da comprovata interruzione temporanea di attività, totale o parziale, conseguente a sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio. <i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i> • conseguenti alla cessazione definitiva dell'attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile;

	• <i>imputabili all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo l'originaria destinazione a causa di fatti esterni quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall'autorità.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà nel limite del 2‰ (per mille) della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto per ogni giorno di interruzione con massimo giornaliero di € 2.000,00 e fino a 90 giorni di interruzione totale o parziale dell'attività per anno assicurativo. Sono esclusi i primi 3 giorni per ciascun sinistro, compreso il giorno del sinistro stesso.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 5% del premio del Fabbricato e del Contenuto.</i> <i>Questa Garanzia aggiuntiva non è operante qualora fosse attivata la garanzia aggiuntiva "Danni indiretti".</i>
Garanzia aggiuntiva "Mancato freddo"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", HDI indennizza, a "Primo rischio assoluto", nei limiti della somma assicurata ed alle condizioni convenute, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: • mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; • fuoriuscita del liquido frigorifero; e conseguenti al verificarsi: • di un evento assicurato; • dell'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. <i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i> • <i>dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;</i> • <i>derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;</i> • <i>alle merci poste su automezzi.</i> <i>La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.</i> <i>HDI non è inoltre tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e fino al limite di €. 5.000,00 per sinistro, con il limite annuo pari alla somma assicurata dal Cliente/Assicurato.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di €.25,00 per ogni €. 1.000,00 assicurati. La massima somma assicurabile è di €.20.000,00.</i>
Garanzia Aggiuntiva "Rischio Locativo"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", riservata ai Clienti che occupano il fabbricato assicurato quali affittuari dello stesso, HDI, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, nel limite della somma assicurata a tale titolo, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di "fabbricato" le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dall'Assicurato locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate. <i>Segnaliamo che per questa "Garanzia aggiuntiva", quando la forma dell'assicurazione prescelta è a "Valore intero", in caso di sinistro, se la somma assicurata risulta inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro stesso, verrà applicata la "regola proporzionale"; segnaliamo inoltre che per la sua specificità non sono operanti tutte le garanzie previste alle "Garanzie complementari" e quelle previste alle "Estensioni di garanzia".</i> <i>Per attivare questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base alla somma assicurata ed alla categoria di rischio tariffaria specifica per l'attività assicurata. La somma massima assicurabile è uguale a quella pre vista per il Fabbricato.</i>
Garanzia Aggiuntiva	

“Ricorso terzi”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi <i>sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato</i>. <i>L'assicurazione non comprende i danni:</i> • a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del l'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. <i>Non sono comunque considerati terzi:</i> • il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. <i>L'Assicurato deve immediatamente informare HDI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa ed HDI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del l'Assicurato.</i> <i>L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di HDI. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.</i> <i>Per attivare questa garanzia il Cliente/Assicurato dovrà pagare un premio che varia in base al massimale che lo stesso ha deciso di assicurare ed alla categoria di rischio tariffaria specifica per l'attività assicurata. La massima somma assicurabile è di € 1.000.000,00.</i>
Garanzia aggiuntiva “Spese di ricostruzione cose particolari”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, HDI si obbliga ad indennizzare all'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate ed in aumento a quanto già assicurato alla “Garanzia base”, le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle “cose particolari” (<i>archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampe, tavolette stereotipo, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici</i>), distrutte o danneggiate a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio. <i>L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.</i> La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di € 10,00 per ogni € 1.000,00 assicurati. La massima somma assicurabile è di € 50.000,00.</i>
Garanzia aggiuntiva “Tolleranza caratteristiche costruttive”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, HDI dà e prende atto che il fabbricato assicurato ha pareti esterne e/o copertura del tetto in materiali combustibili nella misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva che prende atto dell'aggravamento del rischio per le caratteristiche costruttive più vulnerabili in caso di incendio, il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 25% del premio del Fabbricato e del Contenuto.</i>
Garanzia aggiuntiva “Aumento periodico merci assicurate a Valore intero”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, tendente a favorire le “attività a carattere stagionale”, HDI accetta di assicurare il capitale relativo alle “merci” dell'ulteriore somma indicata dal Cliente/Assicurato per limitati periodi di tempo che vengono espressamente indicati nella Scheda di polizza. <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva che prende atto dell'aggravamento del rischio per l'aumentata somma assicurata delle “merci”, il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento proporzionale a quanto assicurato con un tasso per ogni mese pari a 1/10 del tasso annuo previsto dalla tariffa per la specifica attività esercitata.</i>
Garanzia aggiuntiva	

“Terrorismo e sabotaggio”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, HDI si obbliga, ad integrazione della garanzia complementare “Eventi socio-politici” ad indennizzare i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio. <i>Fermo quanto escluso alla predetta garanzia “Eventi socio – politici”, per questa nuova garanzia HDI non risponde dei danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e fino al limite del 50% della somma assicurata per il Fabbricato ed il Contenuto per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 0,05% del premio del Fabbricato e del Contenuto</i> N.B. - Facoltà di recesso <i>Segnaliamo che solamente per questa Garanzia aggiuntiva, a deroga della normativa contrattuale, sia il Cliente/Assicurato che HDI possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la HDI rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.</i>
Garanzia aggiuntiva “Fustelle farmaceutiche”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, quando la copertura assicurativa si riferisce ad una farmacia, HDI si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata nella forma a “Primo rischio assoluto” ed indicata in polizza, i danni alle ricette custodite nella farmacia assicurata, in base al valore di ogni singola ricetta, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio. <i>Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.</i> <i>L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di € 2,50 per ogni €. 1.000,00 assicurati. La massima somma assicurabile è di €.200.000,00.</i>
SEZIONE FURTO	
Condizione Particolare: “Abrogazione franchigia merci di classe A” – CP13	Con l'attivazione di questa “Condizione Particolare”, la franchigia prevista per la classe di rischio “A” come indicato in precedenza nella descrizione della “garanzia base” della Sezione Furto, viene abrogata e quindi quella condizione, in caso di sinistro, non verrà applicata. <i>Per l'inserimento di questa Condizione Particolare che in caso di sinistro prevede un maggior esborso da parte della Compagnia, il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 30%.</i>
Garanzia aggiuntiva “Locali non intercomunicanti”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, l'assicurazione Furto è estesa al “Contenuto” posto in altri locali situati nello stesso recinto od in magazzini serventi in via accessoria all'attività dichiarata e posti a meno di 100 metri dal fabbricato nel quale l'attività stessa è esercitata, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto alle “Caratteristiche costruttive del fabbricato” ed ai “Mezzi di chiusura”. <i>Per l'inserimento di questa Condizione Particolare il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 15%.</i>
Garanzia aggiuntiva “Portavalori e spese sanitarie per infortunio”	Con l'attivazione di questa “Condizione Particolare”, HDI indennizza all'Assicurato, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti da: • furto dei valori avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona incaricata del trasporto dei valori; • furto con destrezza dei valori, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori stessi; • scippo o rapina dei valori commessi nei confronti della persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, quando, al di fuori dei locali dell'azienda, detengano i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa;

	spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati. <i>Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.</i> <i>Ai fini della garanzia non sono indennizzabili i danni commessi su portavalori che abbiano minorazioni fisiche o menomazioni che li rendano inadatti al trasporto dei valori e che comunque abbiano età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.</i> La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di € 18,00 per ogni € 1.000,00 assicurati. La massima somma assicurabile è di € 20.000,00.</i>
Garanzia aggiuntiva "Somma integrativa per valori fuori cassaforte"	Con l'attivazione di questa "Condizione Particolare", in aumento alla somma già assicurata alla "garanzia base", HDI si impegna a corrispondere la "somma integrativa valori" indicata in polizza per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina dei valori fuori cassaforte. <i>Limitatamente al Furto la garanzia è operante esclusivamente se detti valori sono riposti in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave.</i> La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di € 25,00 per ogni € 1.000,00 assicurati. La massima somma assicurabile è di € 20.000,00.</i>
Garanzia aggiuntiva "Somma integrativa per valori in cassaforte e/o in armadi corazzati"	Con l'attivazione di questa "Condizione Particolare", in aumento alla somma già assicurata alla "garanzia base", HDI si impegna a corrispondere la "somma integrativa valori in cassaforte" indicata in polizza, per i danni materiali e diretti derivanti da furto dei valori custoditi in cassaforte e/o armadi corazzati e della rapina degli stessi valori ovunque posti. La garanzia è prestata a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali nei modi previsti secondo quanto previsto alla "garanzia base" ed abbia poi violato la cassaforte o l'armadio corazzato mediante rottura o scasso. Sono esclusi eventuali furti commessi utilizzando ponteggi o, dopo il furto, utilizzando veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso all'Assicurato. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto. <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di € 15,00 per ogni € 1.000,00 assicurati. La massima somma assicurabile è di € 50.000,00.</i>
Garanzia aggiuntiva "Aumento periodico merci assicurate a Valore intero"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", tendente a favorire le "attività a carattere stagionale", quando la forma assicurativa prestata è a "valore intero", HDI accetta di assicurare il "contenuto" dell'ulteriore somma indicata dal Cliente/Assicurato per limitati periodi di tempo che vengono espressamente indicati nella Scheda di polizza. <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva che prende atto dell'aggravamento del rischio per l'aumentata somma assicurata, il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento proporzionale a quanto assicurato con un tasso per ogni mese pari a 1/10 del tasso annuo previsto dalla tariffa per la specifica attività esercitata.</i>
Garanzia aggiuntiva "Fustelle Farmaceutiche"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", quando la copertura assicurativa si riferisce ad una farmacia, HDI si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata nella forma a "Primo rischio assoluto" ed indicata in polizza, i danni alle ricette custodite nella farmacia assicurata, in base al valore di ogni singola ricetta, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Furto. <i>Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.</i> La garanzia vale anche durante il trasporto dalla farmacia alla sede della ASL se è operante la Garanzia aggiuntiva "Portavalori e spese sanitarie per infortunio". <i>L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di € 10,00 per ogni € 1.000,00 assicurati. La massima somma assicurabile è di € 200.000,00.</i>

SEZIONE CRISTALLI	
	<i>Non sono previste opzioni</i>
SEZIONE ELETTRONICA	
Garanzia aggiuntiva “Danni ai supporti di dati”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, HDI, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'Assicurato per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. <i>Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.</i> Non sono indennizzabili i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti, da cestinatura per svista, nonché i danni causati da e/o conseguenti all'utilizzo di un programma infetto to (danni da virus). Questa garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto. In nessun caso HDI indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza. Tale limite di indennizzo deve intendersi operante anche per i danni relativi ai dati memorizzati sul materiale fisso ad uso memoria di massa. L'Assicurato deve immediatamente comunicare ad HDI ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o fax. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di € 14,00 per ogni €. 1.000,00 assicurati. La massima somma assicurabile è di € 20.000,00.</i>
Garanzia aggiuntiva “Maggiori costi”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, HDI, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; b) applicazione di metodi di lavoro alternativi; c) prestazioni di servizi di terzi. <i>HDI non risponde dei maggiori costi dovuti a:</i> a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Enti o Autorità; b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato; d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco; e) danni ai supporti di dati; f) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati. Segnaliamo che la garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, e che HDI riconosce la compensazione dei maggiori costi giornalieri nell'ambito del periodo in cui essi si sono verificati. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione della franchigia dei primi due giorni e fino al massimo di 30 giorni per ogni sinistro.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiato sulla somma giornaliera che vuole garantire fra le seguenti possibili:</i> <i>Somma assicurata di diaria giornaliera di € 100,00 → premio in aumento € 90,00;</i> <i>Somma assicurata di diaria giornaliera di € 200,00 → premio in aumento € 180,00;</i>

	<i>Somma assicurata di diaria giornaliera di € 300,00 → premio in aumento € 270,00.</i>
Garanzia aggiuntiva “Eventi socio-politici ed atti dolosi in genere”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, HDI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni diretti e materiali a lui derivanti da danneggiamento delle cose assicurate in occasione di scioperi, tumulti popolari o sommosse, compresi atti vandalici e dolosi in genere. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e fino al limite del 70% della somma assicurata per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiato applicando la tassazione dello 0,3‰ sul totale della somma assicurata.</i>
Garanzia aggiuntiva “Terrorismo e sabotaggio”	Ad integrazione della Garanzia aggiuntiva “Eventi socio-politici ed atti dolosi in genere” sopradetta, HDI indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio. <i>Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e fino al limite del 50% della somma assicurata per uno o più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiato applicando la tassazione dello 0,05‰ sul totale della somma assicurata.</i> <i>N.B. - <u>Facoltà di recesso</u></i> <i>Segnaliamo che solamente per questa Garanzia aggiuntiva, a deroga della normativa contrattuale, sia il Cliente/Assicurato che HDI possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la HDI rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.</i>
Garanzia aggiuntiva “Impianti ed apparecchi ad impiego mobile”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, HDI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, con garanzia prestata a Primo rischio assoluto, anche i danni agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile. Tali apparecchi sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il Territorio italiano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. <i>Sono esclusi i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi elettronici e la garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chi uso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. Per sinistri derivanti da furto, rapina, scippo e caduta accidentale lo scoperto si intende elevato al 25%.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento conteggiando sulla somma che vuole garantire l'importo di € 30,00 per ogni € 1.000,00 assicurati.</i>
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	
Garanzia aggiuntiva “Interruzione o sospensione di attività di terzi”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà nel limite del 20% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento pari al 10% del premio complessivo RCT.</i>

Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile postuma”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato: a) ai sensi della legge 46 del 5.marzo.1990 e successive modificazioni, per danni a terzi conseguenti ad errori o difetti di esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti in fabbricati civili ed industriali, anche se non da lui installati, dopo l'esecuzione dei lavori. La garanzia vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al terziario o ad altri usi. <i>La garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori rilevabile da documentazione certa e fino al limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.</i> b) ai sensi della legge 122 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, per fatti ed omissioni da cui siano derivati danni: - cagionati dai veicoli a motore riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione; - ai veicoli medesimi; <i>La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di riconsegna al cliente, rilevabile da documentazione certa e fino al limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.</i> c) nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dalle cose installate, mantenute o riparate. <i>La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori, rilevabile da documentazione certa e fino al limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.</i> Sono esclusi dalla garanzia: ❖ <i>Relativamente al punto a):</i> • i danni alle attrezzature, alle cose e agli impianti installati, riparati, mantenuti; • qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli impianti e delle attrezzature; • i danni causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; • i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati; • i danni causati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione; • i danni causati da attività di manutenzione o installazione di scale mobili, ascensori, montacarichi e simili. ❖ <i>Relativamente al punto b):</i> • i danni derivanti da mancato uso o disponibilità dei veicoli; • i danni alle parti oggetto della riparazione, revisione o manutenzione. ❖ <i>Relativamente al punto c):</i> ❖ i danni alle cose installate, ovvero direttamente oggetto di riparazione e/o manutenzione, nonché le spese inerenti alla sostituzione o riparazione delle stesse; ❖ i danni derivanti da vizi o difetti originari dei prodotti da chiunque fabbricati; ❖ i danni da mancato uso o disponibilità. <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento pari al 20% del premio complessivo RCT.</i>
Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile verso i dipendenti (RCO)”	Con l'attivazione di questa “Garanzia aggiuntiva”, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato verso i dipendenti (R.C.O.). ❖ <u>R.C.O. con estensione al danno biologico</u> HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali. <i>L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge e sono comunque escluse le malattie professionali.</i>

	❖ <u>Rivalsa I.N.P.S.</u> Sia l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. ❖ <u>Buona fede I.N.A.I.L.</u> L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e <i>sempreché</i> ciò non derivi da comportamento doloso. ❖ <u>Equiparazione ai dipendenti</u> Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (<i>escluso il legale rappresentante</i>), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, i soci aventi qualifica di legali rappresentanti, i titolari e loro familiari, <i>purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione</i>. <i>In caso di sinistro da "danno biologico" così come previsto al punto b), la liquidazione del danno avverrà con franchigia di €. 2.500,00 per ogni persona infortunata.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento pari al 25% del premio complessivo RCT quando il Cliente/Assicurato svolge attività di "commerciante", elevato al 80% quando invece svolge attività di "artigiano/industriale".</i>
Garanzia aggiuntiva "Malattie professionali"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", l'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.), quando resa operante, è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale. <i>La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.</i> <i>La garanzia non è operante:</i> - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente Garanzia aggiuntiva o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente colpito da malattia professionale; - per le malattie professionali conseguenti alla silicosi; - per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing". <i>Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l'Assicurato dichiara:</i> • di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o riverse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.; • di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale assicurato per la Garanzia aggiuntiva R.C.O. <i>Tale massimale rappresenta la massima esposizione di HDI per uno o più sinistri anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della polizza anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento pari al 40% del premio complessivo R.C.O.</i>
Garanzia aggiuntiva "Errato trattamento dei dati personali"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, <i>purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.</i>

	<i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite di €. 26.000,00 per sinistro/anno assicurativo e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €. 1.000,00 per ogni sinistro.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento di €. 50,00.</i>
Garanzia aggiuntiva "Danni da incendio"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata. <i>Si intendono comunque escluse le parti murarie dove si esercita l'attività richiamata in polizza.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite del 10% del massimale assicurato con il massimo di €. 100.000,00 per ogni sinistro.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento di €. 50,00.</i>
Garanzia aggiuntiva "Aumento periodico degli addetti"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", tendente a favorire le "attività a carattere stagionale", HDI accetta di assicurare, per i periodi di tempo indicati nella Scheda di polizza, un numero di addetti superiore a quello dichiarato e per il quale è stato conteggiato il premio della RCT/RCO. <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva, che prende atto dell'aggravamento del rischio per l'aumentato numero di persone addette all'attività, il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento per ciascun addetto in più pari, per ogni mese, a 1/10 del tasso annuo previsto dalla tariffa per ogni addetto.</i>
Garanzia aggiuntiva "Canini da guardia di razze pericolose"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti da possesso di cani da guardia, compresi quelli appartenenti alle razze pericolose e/o generati tramite incroci delle stesse. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite di €. 250.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 10% del premio complessivo RCT.</i>
Garanzia aggiuntiva "Danni da prodotti difettosi"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di fornitore di prodotti difettosi da lui distribuiti (art. 4 del D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 224 - attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi del l'art. 15 Legge 16 Aprile 1987, n. 183). <i>Sono comunque sempre esclusi i danni cagionati da prodotti fabbricati dall'Assicurato o venduti con marchio proprio, le spese di rimpiazzo dei prodotti difettosi nonché le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite del 25% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno. Relativamente ai danni a cose riconducibili all'impurità del prodotto, tali limiti si intendono ridotti a € 1.000,00 per sinistro ed € 3.000,00 per anno assicurativo.</i> <i>Per ciascun sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 10% del premio complessivo RCT.</i>
Garanzia aggiuntiva "Parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza con trattamenti estetici"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", l'assicurazione comprende anche i danni corporali causati dalla pratica di trattamenti estetici (applicazione di tinture, decoloranti e prodotti per permanenti, servizio di manicure e simili). <i>La garanzia è operante alla condizione che il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato comunque non oltre la data di scadenza della polizza.</i> <i>L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.</i> <i>La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitano di preventivo controllo medico.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite del 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione dello scoperto del 10% per ciascun sinistro.</i>

	<i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 15% del premio complessivo RCT.</i>
Garanzia aggiuntiva "Servizio di guardaroba"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", per gli esercizi dotati di <i>guardaroba custodito</i>, la garanzia comprende i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione, perdita o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato. <i>La garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite di € 10.000,00 per anno assicurativo e con il limite di € 1.000,00 per ciascun cliente danneggiato. Per ciascun sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 15% del premio complessivo RCT.</i>
Garanzia aggiuntiva "Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggi auto, stazioni di servizio e distributori di carburante"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", quando la copertura assicurativa si riferisce ad officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggi auto, stazioni di servizio, distributori di carburante, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a veicoli di terzi in consegna e custodia all'Assicurato, in deposito per lavorazione o lavaggio, <i>purché detti danni si verifichino nell'azienda assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto.</i> L'assicurazione comprende anche i danni cagionati ai veicoli in seguito a caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili ed i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Restano comunque esclusi i danni che siano conseguenza diretta di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli. <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite di € 50.000,00 per anno assicurativo e con il limite di € 15.000,00 per ciascun cliente danneggiato. Per ciascun sinistro verrà applicato lo scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 20% del premio complessivo RCT.</i>
Garanzia aggiuntiva "Ristoranti, pizzerie, bar e simili attività"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 e 1786 del codice civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento di cose dei clienti da essi portate, a qualsiasi titolo, nei locali dell'esercizio indicato in polizza, sia consegnate che non consegnate. <i>Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.</i> <i>La garanzia, inoltre, non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite di € 10.000,00 per anno assicurativo e con il limite di € 1.000,00 per ciascun cliente danneggiato. Per ciascun sinistro verrà applicata la franchigia di € 150,00.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 20% del premio complessivo RCT.</i>
Garanzia aggiuntiva "Lavanderie, tintorie, stirerie di abiti usati"	Con l'attivazione di questa "Garanzia aggiuntiva", quando la copertura assicurativa si riferisce a lavanderie, tintorie e/o stirerie di abiti usati, l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati alle cose sulle quali si eseguono i lavori. <i>Sono in ogni caso sempre esclusi i danni a capi in pelle e tappeti.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite di € 1.500,00 per anno assicurativo e con il limite di € 250,00 per ciascun capo danneggiato. Per ciascun sinistro verrà applicata la franchigia di € 100,00.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 20% del premio complessivo RCT.</i>

Garanzie aggiuntive "Alberghi"	<i>Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un Albergo, l'assicurazione può essere estesa anche alle seguenti "Garanzie aggiuntive" che possono essere attivate anche singolarmente.</i> <u>Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti</u> L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate consegnate o non consegnate. Per gli alberghi stagionali, la garanzia è prestata esclusivamente nei periodi di apertura dell'esercizio. <i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i> • <i>cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;</i> • <i>a veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;</i> • <i>ai valori, gioielli e preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi valori, gioielli e preziosi non fossero custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite di € 50.000,00 per anno assicurativo, con il limite per ciascun cliente di €. 5.000,00 per le cose consegnate e di €. 1.500,00 per le cose non consegnate.</i> <i>Per ciascun sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di €.250,00 per singolo cliente.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 50% del premio complessivo RCT.</i> <u>Responsabilità civile per impianti sportivi, palestre e piscine</u> L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti per lo svolgimento di discipline sportive, palestre e piscine annessi all'esercizio alberghiero assicurato, ed i danni derivanti dal noleggio di biciclette e veicoli a pedale. <i>Oltre a quanto escluso nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", per questa garanzia HDI non risponde dei danni:</i> • <i>dalla proprietà ed uso di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi e sferisteri;</i> • <i>dalla locazione di materiale sportivo;</i> • <i>dalla proprietà e conduzione di maneggi;</i> • <i>dall'organizzazione di manifestazioni e gare sportive;</i> • <i>dalla responsabilità personale del conducente delle biciclette o dei veicoli a pedale noleggiati;</i> • <i>conseguenti ad attività di ginnastica igienico - correttiva;</i> • <i>ricostituibili direttamente o indirettamente all'assenza, anche se temporanea, di personale autorizzato regolarmente abilitato ed addetto alla sorveglianza/assistenza, nonché alla mancata o carente segnaletica.</i> <i>In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà con applicazione della franchigia di €. 150,00 per ciascun sinistro.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 25% del premio complessivo RCT.</i> <u>Responsabilità civile per stabilimenti termali</u> L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione ed uso dell'immobile e dei relativi impianti, annessi all'esercizio alberghiero assicurato, destinato a stabilimento termale per la sola somministrazione e smercio di acqua da bere, a condizione che tale attività non richieda controlli medici e che il danno sia avvenuto durante il periodo di validità della polizza. <i>Sono esclusi gli stabilimenti termali di fangoterapia, idroterapia e talassoterapia nonché quelli in cui si svolge l'attività di fisioterapia ed in genere tutti quelli che prevedono prescrizioni e controlli medici.</i> <i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 25% del premio complessivo RCT.</i> <u>Responsabilità civile per stabilimenti balneari</u> L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e conduzione di stabilimenti balneari dipendenti dall'albergo assicurato, ivi compreso il noleggio di barche e natanti non a motore, surf, windsurf e sci d'acqua, nonché l'uso di imbarcazioni di salvataggio. <i>L'assicurazione è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.</i>
---	--

	Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni: • derivanti da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, scooter d'acqua e simili; • dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio; • dalla responsabilità personale dell'utilizzatore di surf, wind - surf e sci d'acqua; • dall'esercizio di campi sportivi, palestre e parcheggi. In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per i danni a cose verrà applicato lo scoperto del 10% con minimo di €. 250,00. Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 25% del premio complessivo RCT. <u>Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia</u> L'assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino nell'autorimessa o all'interno dell'area recintata di esclusiva pertinenza dell'albergo. Oltre a quanto escluso nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”, per questa garanzia HDI non risponde dei danni: • conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli; • alle cose trovatesi sui veicoli. In caso di sinistro, la liquidazione del danno avverrà fino al limite del 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno e con il limite di €. 7.500,00 per ciascun veicolo danneggiato. Per ciascun sinistro verrà applicata la franchigia di €. 250,00. Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio forfetario in aumento pari al 25% del premio complessivo RCT.
Condizione Particolare: “Garanzia limitata alla sola proprietà dei locali adibiti all'esercizio dell'attività” - CP18	Con l'attivazione di questa Condizione Particolare, l'assicurazione di Responsabilità Civile si intende limitata a quella relativa alla proprietà dei locali dove viene svolta l'attività assicurata, nonché dei relativi impianti interni ed esterni in quanto adibiti esclusivamente al loro servizio. (In pratica è operante esclusivamente quanto assicurato alla Garanzia complementare “Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività” con esclusione dei danni da “conduzione dei locali”) <u>Per questa Condizione, il conteggio del premio viene effettuato in base al valore a nuovo del fabbricato inteso come costo di costruzione dello stesso ed in caso di sinistro, la liquidazione del danno sarà effettuata tenendo conto di quanto disposto alla “regola proporzionale” descritta nel DIP per ciò che non è assicurato alla Sezione Incendio.</u> <u>Si precisa inoltre che questa Condizione particolare è valida solamente quando è operante l'assicurazione “Fabbricato” di cui alla Sezione Incendio.</u> Per il richiamo in operatività di questa Condizione Particolare, in luogo del previsto premio tariffario per l'assicurazione dell'attività esercitata, il Cliente/Assicurato deve pagare un premio conteggiando sulla somma del Fabbricato assicurato l'importo di €.0,20 per ogni €. 1.000,00 assicurati.
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Difesa Standard integrata – Condizioni aggiuntive	<u>Condizione aggiuntiva “A” - Vertenze contrattuali con i Clienti</u> Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti. Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 codice di procedura penale) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 codice di procedura penale). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con <u>il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo</u> e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino. La prestazione opera in deroga alle “Esclusioni” lett. l) e o). Per il richiamo in operatività di questa condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento di €. 671,00.

	<u>Condizione aggiuntiva "B" - Vertenze contrattuali con i Clienti</u> Prevede le stesse garanzie prestate con la condizione aggiuntiva "A" ma con il limite di 4 denunce per ciascun anno assicurativo. <i>Per il richiamo in operatività di questa condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento di € 1.291,00.</i> <u>Condizione aggiuntiva "C" - Recupero crediti in Germania, Austria e Svizzera</u> Le condizioni aggiuntive "A" e "B" vengono prestate per il recupero dei crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in Germania, Austria e Svizzera <i>Per il richiamo in operatività di questa condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 35% conteggiato sull'importo di premio complessivo della Difesa Standard (o, laddove scelta, Difesa Standard + Pacchetto Sicurezza) e Condizione aggiuntiva A o B.</i> <i>N.B.: questa condizione è operante esclusivamente in abbinamento alla condizione aggiuntiva "A" o "B" quando queste sono attivate.</i> <u>Condizione aggiuntiva "D" - Spese di resistenza</u> Le garanzie previste all'"Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate agli Assicurati per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione indicata nella presente polizza per la quale sia stato corrisposto dall'Assicurato il relativo premio. In tale caso l'assicurazione subentra: • dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile; • in primo rischio qualora la polizza di responsabilità civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame. <i>Per il richiamo in operatività di questa condizione il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 35% conteggiato sull'importo di premio complessivo della Difesa Standard (o, laddove scelta, Difesa Standard + Pacchetto Sicurezza).</i>
Garanzia aggiuntiva "Quadri e dirigenti"	Con il richiamo di questa Garanzia aggiuntiva, le garanzie assicurative previste dall'"Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate all'Impresa assicurata, per i casi assicurativi che riguardano i propri dipendenti che rivestono la qualifica di Quadri e/o Dirigenti e che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'attività lavorativa svolta. Le garanzie valgono per: a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; b) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi; c) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. <i>L'intervento di HDI e/o di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.</i> <i>Fermo quanto previsto alle "Esclusioni", le garanzie non sono valide:</i> a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Quadri e dirigenti – Circolazione"); c) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche; e) nei casi di violazione degli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

	f) <i>per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove</i>, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI. <i>Per attivare questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento ottenuto conteggiando €. 26,00 per ciascun Quadro e/o Dirigente assicurato.</i> <u>Si precisa che l'Impresa assicurata, è l'unica beneficiaria della copertura assicurativa di cui alla presente garanzia.</u>
Garanzia aggiuntiva "Quadri e dirigenti – Circolazione"	Con il richiamo di questa Garanzia aggiuntiva, le garanzie prestate della garanzia "Quadri e dirigenti – Prestazioni garantite" e quando questo è richiamato e reso operante, valgono inoltre per: a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale; b) sostenere l'esercizio di azioni per il risarcimento danni alla persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento connesso alla circolazione stradale con mezzi dell'Impresa Assicurata o di proprietà privata, sempreché in occasione dell'espletamento di servizi autorizzati dalla Impresa assicurata stessa. <i>Per attivare questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento ottenuto conteggiando ulteriori €. 10,00 per ciascun Quadro e/o Dirigente assicurato.</i>

 Che cosa non è assicurato?	
SEZIONE INCENDIO	
Rischi esclusi	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
SEZIONE FURTO	
"Condizioni complementari" (sempre operanti)	<u>Caratteristiche costruttive del fabbricato</u> L'assicurazione Furto è prestata a condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e/o "pannelli sandwich" aventi superfici esterne in lamiera. <u>Mezzi di chiusura</u> L'assicurazione Furto è prestata alla condizione che le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture. Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopraindicati, HDI corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. <i>Sono comunque esclusi danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.</i> Qualora l'attività assicurata sia posta all'interno di un "Centro Commerciale", i mezzi di chiusura possono non essere conformi a quanto sopradescritto, purché lo siano quelli del "Centro Commerciale". In caso di furto comunque gli eventi devono avvenire con le modalità previste all' "Oggetto dell'assicurazione" nei confronti anche dei locali dell'esercizio occupati dall'Assicurato.
SEZIONE CRISTALLI	
Rischi esclusi	<i>Non ci sono rischi esclusi</i>
SEZIONE ELETTRONICA	
Maggiori costi	Segnaliamo che in caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente comunicare ad HDI i danni di maggiori costi mediante telegramma o fax. <i>Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse ad HDI entro 48 ore dalla</i>

	<i>data del sinistro stesso, HDI non indennizzerà i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o fax di notifica.</i>
--	---

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Persone non considerate terzi	<u>Ai fini dell'assicurazione non sono considerati terzi:</u> - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; - il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), nel caso l'Assicurato non sia persona fisica; - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto assicurato (ved. "Persone considerate terzi" all'"Oggetto dell'assicurazione"); - le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
--------------------------------------	--

SEZIONE TUTELA LEGALE

Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	<u>Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione</u> <i>L'Assicurato è tenuto a:</i> - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. <i>HDI e/o ARAG non si assume il pagamento di:</i> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art . 541 del codice di procedura penale); - spese per controversie con HDI e/o ARAG. <i>Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.</i>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare".

SEZIONE INCENDIO

Esclusioni	<u>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</u> - da incendio, esplosione e scoppio causati da atti dolosi, compresi i vandalici, commessi da terzi in genere, salvo quanto previsto, quando operante, dalla estensione di garanzia "Eventi socio - politici"; - verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione; - verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo del l'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica; - determinati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; - causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni ed inondazioni, da frane, da cedimenti del terreno, da valanghe, da slavine, da mareggiate; - provocati da grandine e/o azione del vento che accompagna uragani, temporali, trombe d'aria, bufere e tempeste salvo quanto previsto, quando operanti, dalle garanzie "Eventi atmosferici" e "Grandine"; - derivanti da umidità, stillicidio, gelo, salvo quanto previsto alla garanzia "Gelo" se operante; - da bagnamento a merci poste a meno di 12 cm dal suolo;
-------------------	---

	i) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualsiasi causa dovuti; tempeste, salvo quanto previsto, quando operante, dalla garanzia "Fenomeni elettrici"; j) causati da smarrimento o da furto delle cose assicurate, verificatisi in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero o congelante, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione salvo quanto previsto, quando operante, dalla garanzia "Mancato freddo"; l) alla macchina o all'impianto nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; m) indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto assicurato alle garanzie "Danni indiretti" e "Diaria giornaliera" se operanti; n) verificatisi in caso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità; o) a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, salvo che non si tratti delle cose oggetto dell'assicurazione; p) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e policarbonato costituente parte del fabbricato e/o contenuto; q) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere; r) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; s) da muffe.
Esclusioni particolari	<u>Macchine elettroniche</u> Sono escluse dall'assicurazione Incendio le "macchine elettroniche" eventualmente assicurate alla Sezione Elettronica <u>Beni in leasing</u> Sono esclusi dall'assicurazione Incendio i beni in leasing già coperti da altra assicurazione In entrambe i casi le cose sopra dette non devono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione della "regola proporzionale" quando il "Contenuto" è assicurato a "Valore intero".
SEZIONE FURTO	
Esclusioni	<u>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</u> a) verificatisi in occasione di incendio, esplosione o scoppio; b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; c) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate e frane; d) verificatisi in occasione di confische e requisizioni; e) determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, dall'interruzione dell'attività esercitata, fermo quanto assicurato all'"Attività in un Centro Commerciale"; f) cagionati o agevolati con dolo o colpa grave: - dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata o di persone che abitano con i medesimi od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - di persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi; g) cagionati o agevolati dagli addetti all'esercizio e dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono salvo quanto previsto alla "garanzia base"; h) avvenuti: - per i valori, a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore; - per gli altri beni, a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore. È sempre escluso il furto di: i) veicoli iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), salvo che non si tratti delle cose oggetto dell'assicurazione.
Esclusioni particolari	<u>Macchine elettroniche</u> Sono escluse dall'assicurazione Incendio le "macchine elettroniche" eventualmente assicurate alla Sezione Elettronica

	<u>Beni in leasing</u> Sono esclusi dall'assicurazione Incendio i beni in leasing già coperti da altra assicurazione In entrambe i casi le cose sopra dette non devono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione della "regola proporzionale" quando il "Contenuto" è assicurato a "Valore intero".
SEZIONE CRISTALLI	
Esclusioni	Sono esclusi dall' assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di traslochi, ovvero di rimozioni o riparazioni effettuate sui beni assicurati o nei locali ove gli stessi esistono; b) da rigature, screpolature, scheggiature; c) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, gelo; d) determinati da crollo od assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze; e) verificatisi in occasione di lavori sulle lastre o sui relativi supporti o sostegni o cornici, rimozione delle lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; f) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché a lastre che alla data di effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti; g) di natura estetica; h) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio; i) a lastre aventi speciale valore artistico o di affezione; j) determinati od agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e/o dei suoi familiari.
SEZIONE ELETTRONICA	
Esclusioni	Sono esclusi i danni: a) da incendio, esplosione e scoppio causati da atti vandalici in genere, salvo quanto previsto, se operante, alla garanzia "Eventi socio - politici ed atti dolosi in genere"; b) verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, salvo quanto previsto, se operante, alla garanzia "Eventi socio - politici ed atti dolosi in genere"; c) verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto, se operante, alla garanzia "Terrorismo e sabotaggio"; d) causati da vapori d'acqua o di acidi propri degli apparecchi od impianti assicurati nonché da vapori d'acqua o vapori acidi propri dell'attività dell'Assicurato; e) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente; f) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; j) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; k) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; l) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; m) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; n) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica e edifici in genere, di sequestri , di occupazione militare, di invasione; o) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche; p) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; q) indiretti quali il godimento od il reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; r) direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di: • riconoscere in modo corretto qualsiasi data come l'effettiva del calendario;

	• acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data del calendario; • acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. HDI non è obbligata ad indennizzare: • cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, destinate al commercio; • programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato, salvo non sia operante la Garanzia aggiuntiva "Danni ai supporti di dati"; • impianti ed apparecchi ad impiego mobile, salvo non sia operante la Garanzia aggiuntiva "Impianti ed apparecchi ad impiego mobile"; • conduttori esterni alle cose assicurate; • costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.
Esclusione Cyber Risk	Sono esclusi i danni di: 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2; causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet); b) trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.). e, per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a: d) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto); e) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.
Esclusioni particolari	<u>Impianti di condizionamento</u> Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causati da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro. <u>Beni in leasing</u> Sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione e pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate. <u>Impianti e apparecchi elettroacustici</u> Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofoni, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini. <u>Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria</u> HDI non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili all'impianto o all'apparecchiatura assicurata. <u>Impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici</u> HDI non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi di energia. <u>Impianti installati all'aperto</u> HDI non risponde dei danni verificatisi ad impianti televisivi e di radio diffusione installati all'aperto od in zona isolata.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	
Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.	<u>La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni:</u> a) a1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; a2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge; a3) conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza; a4) relativi a "responsabilità contrattuale"; a5) relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi; a6) relativi a "responsabilità civile professionale"; a7) inerenti all'attività di istituti finanziari e/o banche e/o Istituti di vigilanza. b) conseguenti a: b1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto alla garanzia "Danni da inquinamento accidentale"; b2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua; b3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; b4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt - Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria. c) da proprietà od uso di: c1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essi e equiparate; c2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6,50 e di unità naviganti a motore; c3) aeromobili; c4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; c5) cani di razze canine pericolose salvo quanto previsto all' Art . 9.7.8 "Cani da guardia di razze pericolose" qualora operante; d) alle: d1) opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto alla garanzia "Lavori presso terzi"; d2) cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto alla garanzia "Danni a cose di terzi in consegna o custodia", e, qualora operanti, alle garanzie "Servizio di guardaroba", "Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggi auto, stazioni di servizio e distributori di carburanti"; "Lavanderie, tintorie, stirerie di abiti usati"; "Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti" e "Danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia"; d3) cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto alla garanzia "Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto, lavaggio auto, stazioni di servizio e distributori di carburante"; d4) cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto alla garanzia "Lavori presso terzi"; e) a: e1) condutture ed impianti sotterranei; e2) casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; f) a cose: f1) da furto; f2) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del co dice civile, salvo quanto previsto alle garanzie "Ristoranti, pizzerie, bar e simili attività" e "Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti" quando operanti; f3) altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, nonché alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto alle garanzie "Lavori presso terzi" e "Danni da incendio" quando operanti; g) provocati da: g1) soggetti non rientranti nella definizione di "addetti" e della cui opera lo stesso si avvalga, salvo quanto previsto alle garanzie "Persone non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori" e "Cessione di lavori in subappalto"; g2) acqua piovana e da agenti atmosferici in genere;

	h) cagionati da: h1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto alle garanzie “Smercio”, “Farmacie - smercio di preparati farmaceutici” e “Danni da prodotti difettosi” quando operanti; h2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto alla garanzia “Responsabilità civile postuma” lett. a) quando operante; h3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto alla garanzia “Responsabilità civile postuma” lett. b) quando operante; i) derivanti dalla: i1) proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata, salvo quanto previsto alla garanzia “Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività”; l) derivanti da: l1) detenzione o impiego di esplosivi; l2) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; l3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; l4) errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di down load, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista; l5) perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi; l6) produzione e/o distribuzione di beni che provengono da materiali e/o sostanze di origine umana, sia direttamente che indirettamente a questi connessi; l7) campi elettromagnetici; l8) muffe tossiche; m) m1) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto alla garanzia “Interruzione o sospensione di attività di terzi” quando operante; m2) causanti “pure” perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà; m3) causanti “puri” danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche; m4) direttamente o indirettamente riconducibili all'esercizio di Luna Parks e/o parchi di divertimento in genere; n) derivanti da: n1) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; n2) spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture; n3) attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili; o) causati da: o1) addetti non in regola con i requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta, relativamente alle farmacie; p) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; q) causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo; r) derivanti da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non.
Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.	<u>La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:</u> 1. malattie professionali, salvo quanto previsto alla garanzia “Malattie professionali” qualora operante; 2. detenzione od impiego di esplosivi;

	3. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 4. malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt - Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria; 5. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; 6. campi elettromagnetici; 7. muffe tossiche.
--	--

SEZIONE TUTELA LEGALE

Esclusioni	<u>Le garanzie non sono valide:</u> a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto alle condizioni di "Difesa Penale" lett. c) e "Difesa Standard" lett. f); g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto previsto alla garanzia "Quadri e dirigenti – Circolazione"; i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della propria attività; k) limitatamente alla lettera c) della condizione "Difesa Standard", per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; l) per controversie relative all'affitto d'azienda; m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; n) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto; o) per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti; p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.
-------------------	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro. <i>Per le garanzie delle sezioni INCENDIO, CRISTALLI, FURTO e ELETTRONICA, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</i> a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di HDI secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del codice civile (per Elettronica: ottemperando alle disposizioni di HDI prima della riparazione); b) darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. <i>L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.</i> <i>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</i> c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione ad HDI, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad HDI; d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi
--------------------------------------	--

registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da HDI o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In particolare per l'assicurazione "Furto" il Contraente o l'Assicurato deve:

- f) fornire ad HDI, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro;
- g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione o la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
- h) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Segnaliamo infine che per l'assicurazione "Elettronica":

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di HDI, se non che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, *non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b)*, questi può prendere tutte le misure necessarie. *Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.*

Per le garanzie della sezione RESPONSABILITÀ CIVILE in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. *Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.*

Per le sezioni INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, ELETTRONICA e RESPONSABILITÀ CIVILE, la denuncia deve essere:

- Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email;
- Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite:
 - posta elettronica certificata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;
 - posta elettronica a: sinistri@hdia.it;
 - fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61

Relativamente alla Sezione TUTELA LEGALE, si premette che la gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da HDI a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea) con sede e Direzione generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Numero telefono: 045.8290411,

Numero fax per invio denunce di sinistro: 045.8290557,

Numero fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

Decorrenza del sinistro

Per decorrenza del sinistro si intende:

- *per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali*: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- *per tutte le restanti ipotesi*: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di decorrenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, HDI si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della polizza.

L'Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione di HDI o direttamente ad ARAG, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad HDI o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro competente ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad HDI e/o ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo; se l'Assicurato non fornisce tale

	indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con HDI e/o ARAG. Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente HDI o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i>
	Gestione da parte di altre Imprese Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR) -Tel. 045 – 82.90.411 - Fax. 045 - 82.90.449
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Obblighi dell'Impresa: I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Per i sinistri ascrivibili alle sezioni INCENDIO, FURTO, CRISTALLI e ELETTRONICA segnaliamo che verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, HDI provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.	

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Rimborso	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Sospensione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è stata realizzata se chi si assicura è:

- gestore di attività commerciali, artigianali, di servizi, di alberghi e pensioni
- gestore di piccole e medie imprese.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2019), è pari al 24,79% del premio imponibile della polizza emessa.

Regime fiscale

Il contratto Globale Impresa è soggetto alle seguenti tassazioni/aliquota di imposta del:

- 22,25% per la Sezione Incendio;
- 22,25% per la Sezione Furto;
- 22,25% per la Sezione Cristalli;
- 22,25% per la Sezione Elettronica;
- 22,25% per la Sezione Responsabilità Civile Terzi;
- 21,25% per la Sezione Tutela Legale.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.